Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 23 luglio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 14 settembre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1940-XVIII, registro 1 Africa Italiana, foglio 69.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Bellia Edoardo di Alfonso e di Eugenia Menicucci, nato il 15 luglio 1898 ad Agrigento, tenente complemento del VI battaglione coloniale « Toselli ».

Correngia Mario di Giuseppe e di Eusebia Ester, nato il 9 dicembre 1905 a Milano, tenente complemento della banda irregolare di Debra Sina.

Teferì Cahasai, sciumbasci (27583) del V battaglione coloniale, 8ª compagnia.

Hamed Abdalla, buluc basci del V battaglione coloniale, 3ª compagnia (*alla memoria*).

Hamed Abdalla Daud, muntaz (50820) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia (*alla memoria*).

Mesgum Zigta, muntaz (48539) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Tesfai Aitè, buluc basci del XXXI battaglione coloniale, 1ª compagnia (*alla memoria*).

MEDAGLIA DI BRONZO

Asteriti Francesco di Pasquale e di Francesca Petrocca, nato il 1° gennaio 1907, a Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), sottotenente complemento del IV battaglione coloniale « Toselli ».

Guerriero Enrico fu Raffaele e di Leonilda Falco, nato il 27 gennaio 1899 a Formia, capitano in s.p.e del IV battaglione coloniale « Toselli ».

Marinelli Pasquale di Michele e di Giuseppina Barola, nato l'11 aprile 1911 a Torre del Greco (Napoli), sottotenente medico del IV battaglione coloniale « Toselli ».

Aptemariam Ghered, ascari (81888) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia (*alla memoria*).

Derrar Bairù, buluc basci (98893) del V battagione coloniale, 1ª compagnia.

Goitom Imer, muntaz (60304) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Bheremedhin Hagos, muntaz del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Hailenchiel Uoldu, muntaz (62991) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Hamed Antura, buluc basci (53796) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Ibrahim Abdalla Ibrahim, ascari (51198) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Idris Mussa, buluc basci del XXVI battaglione coloniale, 4ª compagnia.

Merrag Uoldu, muntaz (27077) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Mussa Salec Omar, ascari del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Uoldehariat Chidane, buluc basci (49137) del V battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Uoldeiesus Tesfatzien, buluc basci (47303) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Uoldu Sebat, muntaz (34997) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Zeudè Hagos, ascari del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

CROCE DI GUERRA

Paolini Giorgio di Giovanni e di Liberata Madrigardi, nato a Pesaro il 9 dicembre 1911, sottotenente in s.p.e. del IV battaglione coloniale « Toselli ».

Abrahà Ghillè, buluc basci della 3ª batteria bombarde.

Afraà Mohamed Soliman, muntaz (63766) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Agos Destà, ascari (63827) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Ailemariam Tesfagherghis, muntaz (63799) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Berhè Devesai, buluc basci della 3ª batteria bombarde.

Fitui Tesfai, buluc basci (55929) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Ghebriet Beranè, buluc basci (41621) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Gheresghier Ghebries, buluc basci (44933) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Gobrù Merid, sciumbasci (44262) del V battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Lebasi Merrag, ascari (63807) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Mohamed Hamed Demmena, ascari (63812) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Tesfai Gherechidane, buluc basci del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Tesfanchiel Teferì, ascari del V battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Tesfagaber Desù, muntaz (60305) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Tesfiè Hagos, buluc basci (52022) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Uoldenchiel Abraha, buluc basci (35446) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Zigtà Ghebrè, muntaz (39219) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

(2505)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 giugno 1940-XVIII, n. 876.
Nuove norme circa la concessione dei prestiti matrimoniali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato.
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, per la concessione dei prestiti matrimoniali è prorogato di tre anni a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII.

Art. 2.

All'art. 4 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, numero 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, sono aggiunti i seguenti comma:
« Ai coniugi che fruiscono di premi di nuzialità comunque denominati, a carico di enti pubblici diversi dallo Stato e di aziende private, o degli assegni di nuzialità previsti dal R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, può essere concesso un prestito matrimoniale integrativo di importo che non ecceda la differenza fra il massimo previsto per i prestiti del precedente comma e l'ammontare complessivo dei premi e degli assegni predetti.
« Dalla concessione dei prestiti di cui al presente decreto sono esclusi coloro che fruiscono di premi di nuzialità a carico dello Stato, nonchè i coniugi che beneficiano di premi di nuzialità, comunque denominati, a carico di altri enti pubblici e di aziende private o degli assegni di nuzialità previsti dal citato R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, numero 636, allorchè l'importo complessivo di essi ecceda le lire 1700 ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 6, ed il secondo comma dello art. 9 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 6, secondo comma. — « Tale restituzione avverrà senza oneri d'interessi in ragione dell'1 per cento mensile sull'importo originario del prestito, con decorrenza dal sesto mese dalla data del matrimonio o dal terzo mese dalla data di esigibilità del prestito, se questo termine sia posteriore al precedente, oppure dal diciottesimo mese dalla data del matrimonio, ove sia provato che nel quinto mese la moglie era in istato di gravidanza ».
Art. 9, secondo comma. — « In occasione della nascita di ciascun figlio si rinvia di un anno l'ammortamento del prestito. Per il primo figlio non si fa luogo a tale rinvio quando la restituzione risulti già prorogata al diciottesimo mese per essere stato provato che nel quinto mese dal matrimonio la moglie era in istato di gravidanza ».

Art. 4.

Nel R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, ove è usata l'espressione « prestiti familiari » deve leggersi « prestiti matrimoniali ».

Art. 5.

I prestiti matrimoniali di cui al R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, non sono concessi ai coniugi appartenenti alla razza ebraica.

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, ed il secondo comma dell'art. 26 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, sono abrogati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1940-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 29 giugno 1940-XVIII, n. 877.
Agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I capi di famiglia, che siano soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, sono preferiti, a parità di ogni altro requisito prescritto, nell'assegnazione dei terreni dei quali sia prevista la trasformazione fondiaria per fini di colonizzazione a cura dell'Opera nazionale combattenti, dell'Ente nazionale per le tre Venezie, dell'Ente ferrarese di colonizzazione, degli Enti di colonizzazione di Romagna d'Etiopia, del Veneto di Etiopia e della Puglia di Etiopia e, in generale, degli Enti pubblici che abbiano fini di colonizzazione o che si costituiscano per tali fini.

Art. 2.

I capi di famiglia indicati nell'art. 1, anche se non siano tra i meno abbienti, saranno preferiti, a parità di ogni altro requisito prescritto, nell'assegnazione delle unità fondiarie risultanti dalla ripartizione, stabilita dall'art. 3 della legge 16 giugno 1927-V, n. 1766, delle terre di uso civico appartenenti a comuni, frazioni, università ed altre associazioni agrarie comunque denominate.

Art. 3.

Le assegnazioni, al capo di famiglia, dei terreni indicati agli articoli 1 e 2 sono effettuate con modalità dirette ad assicurare il più possibile la unità economica e giuridica delle nuove aziende e la permanenza sul fondo del nucleo familiare, secondo le norme che saranno contenute in leggi speciali.

Fino a quando non sarà provveduto alla emanazione delle norme di cui al comma precedente, le assegnazioni saranno fatte in conformità degli statuti e regolamenti degli Enti concedenti.

Art. 4.

Per l'affrancazione di fondi enfiteutici e per l'acquisto o trasformazione di fondi rustici possono essere concessi ai capi di famiglia, che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 1, mutui ai termini delle vigenti disposizioni sul credito agrario e sulla bonifica integrale, per un importo non superiore al 75 per cento del valore dei fondi stessi, e con il concorso statale negli interessi in ragione del 3,50 per cento.

La concessione di cui al precedente comma non esclude il sussidio dello Stato previsto dagli articoli 43 e 44 del Regio decreto legislativo 13 febbraio 1933-XI, n. 215, per le opere di miglioramento fondiario.

I benefici previsti dal presente articolo si applicano anche all'altro coniuge, qualora il numero dei figli, necessario per determinare la qualità di socio di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, sia raggiunto tenendo conto dei soli figli germani.

Art. 5.

Per l'ammortamento dei mutui di cui all'articolo precedente, l'Istituto nazionale delle assicurazioni ha facoltà di stipulare contratti di assicurazione a premio unico a garanzia delle annualità non ancora scadute alla morte del mutuatario.

L'ammontare del premio unico sarà compreso nei mutui di cui sopra e la quota di questi ultimi, occorrente per il pagamento del premio stesso, è considerata operazione di credito agrario di miglioramento, con i benefici di cui all'articolo precedente.

Art. 6.

Ferme le agevolazioni tributarie previste dalle disposizioni vigenti in favore delle famiglie numerose, gli atti di assegnazione a norma dell'art. 3, comprese le eventuali affrancazioni o acquisti, sono esenti dalle imposte di registro e ipotecarie.

La stessa agevolazione compete, in caso di permute fatte a scopo di arrotondamento, anche al proprietario dei fondi limitrofi a quelli acquistati dal capo di famiglia o dal coniuge, nel caso previsto dal 3° comma dell'art. 4, purchè il terreno da questi offerto non superi il valore di L. 20.000.

La prova che la permuta è fatta a scopo di arrotondamento è data mediante la mappa catastale.

Sono fatti salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori delle ipoteche.

Art. 7.

I benefici previsti dagli articoli 4, 5, 6 si applicano anche agli acquisti di fondi rustici effettuati in confronto di persone e di Enti diversi da quelli indicati negli articoli 1 e 2.

Art. 8.

Qualora si verifichi la rivendita totale o parziale dei beni prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto, sugli atti che fruirono della esenzione fiscale si renderanno esigibili le normali imposte di registro e ipotecarie, le quali conservano la natura di imposte principali assistite dal privilegio a favore dello Stato.

Art. 9.

Qualora, entro cinque anni dalla data di acquisto, si verifichi la rivendita totale o parziale dei beni acquistati con i' beneficio dei concorsi statali previsti dagli articoli 4 e 5, i concorsi medesimi sono revocati.

Sono altresì revocati i concorsi concessi per le opere di trasformazione, limitatamente alla parte eccedente il sussidio di miglioramento fondiario riconosciuto assegnabile a termini degli articolo 43 e 44 del R. decreto legislativo 13 febbraio 1933-XI, n. 215, qualora entro il periodo di cinque anni, decorrente dalla concessione del mutuo, si verifichi la rivendita degli immobili trasformati.

I provvedimenti di revoca hanno effetto dalla data dell'atto di alienazione degli immobili.

Art. 10.

Nei casi previsti dall'art. 9 il pagamento all'Istituto mutuante delle quote di annualità corrispondenti al concorso revocato è garantito dallo Stato.

Ove il mutuatario non soddisfi alle scadenze stabilite il suo debito per dette quote di annualità, l'Istituto mutuante, senza obbligo di preventiva escussione del debitore, dà comunicazione della inadempienza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che sarà tenuto ad effettuare il pagamento delle rate scadute con i relativi interessi.

In relazione alla garanzia di cui al precedente comma, nei contratti di mutuo dovrà essere convenuta l'iscrizione di ipoteca, a favore dello Stato, sugli immobili da acquistare o trasformare dal mutuatario, per un importo corrispondente al valore attuale delle quote di concorso statale negli interessi dei mutui stessi.

L'ipoteca prende grado immediatamente dopo quella inscritta a favore del mutuante.

Qualora, nel termine di 5 anni, non si siano verificate le ipotesi previste dall'art. 9, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone la cancellazione dell'ipoteca.

Art. 11.

Le disposizioni degli articoli 8 e 9 non si applicano nel caso in cui l'alienazione dei beni avvenga in seguito alla morte del capo di famiglia.

Con la morte del capo di famiglia si estingue, nel modo previsto dall'ultimo comma dell'art. 10, l'ipoteca inscritta a favore dello Stato a termini dello stesso articolo.

Art. 12.

Le operazioni che gli Istituti di credito agrario concluderanno con altri Enti per la provvista dei capitali occorrenti per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge godranno delle agevolazioni, di cui all'art. 21 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e successive modificazioni; nonchè dei benefici previsti dal R. decreto-legge 19 marzo 1931-IX, n. 693, convertito nella legge 17 dicembre 1931-X, n. 1640, relativo a riduzioni degli onorari notarili per le operazioni di credito agrario.

Art. 13.

L'art. 6 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, allegato *B*, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027, è modificato come appresso:

« Gli eredi, legatari e donatari che abbiano due o più figli viventi al momento dell'apertura della successione o della donazione fruiscono della riduzione delle vigenti tasse di successione e di donazione da essi dovute nella misura di un ventesimo per ogni figlio vivente.

« La riduzione è, invece, di un settimo per ogni figlio vivente qualora i figli viventi, al momento dell'apertura della successione o della donazione, siano più di quattro.

« Nel numero dei figli viventi sono da comprendersi anche i premorti, purchè rappresentati dai discendenti.

« Le dette riduzioni da concedersi agli eredi, legatari o donatari, anche se non abbiano raggiunto i 30 anni alla data della trasmissione, sono calcolate sul totale della tassa di successione o donazione applicabili, secondo il proprio grado di parentela con l'autore della successione o donante, e quindi compresavi l'aggiunta per lo stato civile e di famiglia dell'autore della successione o del donante a norma del precedente art. 2 »

Art. 14.

Per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui previsti dagli articoli 4 e 5 della presente legge saranno iscritte nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le seguenti somme:

Esercizio 1940-41	L.	1.000.000
Esercizio 1941-42	»	4.000.000
Esercizio 1942-43	»	8.000.000
Per ognuno degli esercizi dal 1943-44 al 1964-65	»	10.000.000
Esercizio 1965-66	»	9.000.000
Esercizio 1966-67	»	6.000.000
Esercizio 1967-68	»	2.000.000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 878.

Costruzione di casette minime, a carico dello Stato, in Roma ed in Ronchi de' Legionari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 24.000.000 per la costruzione, a carico dello Stato, di case minime in Roma, da eseguirsi per lire 12.000.000 a cura del Governatorato di Roma e per lire 12.000.000 a cura dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma.

I cennati gruppi di case verranno ceduti rispettivamente al Governatorato di Roma e al predetto Istituto autonomo di case popolari alle condizioni che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quelli per l'interno e per le finanze.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di lire 3.000.000 per costruzioni, nei limiti della spesa stessa, di case minime in Ronchi de' Legionari a mezzo dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Trieste.

Le dette case verranno cedute alle condizioni che verranno fissate con altra convenzione da stipularsi con le stesse norme di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alla inscrizione delle dette somme nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ripartendola in ragione di lire 12.000.000 nell'esercizio 1939-40, di lire 12.000.000 nell'esercizio 1940-41, e di lire 3.000.000 nell'esercizio 1941-42.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 879.

Deroga al limite posto dall'art. 56 della legge per la contabilità generale dello Stato per i pagamenti, da effettuarsi mediante aperture di credito, delle somme occorrenti per l'acquisto, l'adattamento e l'ammobiliamento della villa « All'Erta » in Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai pagamenti inerenti all'acquisto, all'adattamento e all'ammobiliamento della villa « All'Erta » sita in Firenze, località Montughi, è consentito di procedere mediante aperture di credito, e a tal fine il limite stabilito nell'art. 56 della legge sulla contabilità generale dello Stato è elevato a L. 3.000.000.

Art. 2.

Per l'esecuzione dei lavori di adattamento di cui al precedente articolo è autorizzata la deroga alle disposizioni del R. decreto 18 maggio 1931-IX, n. 544.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad elevare con proprio decreto da L. 2.400.000 a L. 3.000.000 lo stanziamento occorrente per l'acquisto, l'ammobiliamento e l'adattamento dell'immobile di cui alla presente legge.

Art. 4.

È approvato e reso esecutivo nella forma e nella esecuzione già effettuata il contratto stipulato il 21 marzo 1940-XVIII presso l'Intendenza di finanza di Firenze, relativo all'acquisto da parte del patrimonio dello Stato della villa di cui alla presente legge.

Art. 5.

La presente legge ha effetto con decorrenza dal 1° giugno 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 880.

Approvazione del regolamento per la forza in congedo della Milizia nazionale della strada.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 633, modificato con la legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 114;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per la forza in congedo della Milizia nazionale della strada, vistato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 102. — MANCINI

Regolamento per la forza in congedo della Milizia nazionale della strada

TITOLO I.

STATO E AVANZAMENTO DEL PERSONALE IN CONGEDO

CAPO I

Art. 1.

Il personale della forza in congedo della Milizia nazionale della strada, quando presti servizio, è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per il personale in s. p. e. della M. N. d. S., in quanto gli siano applicabili.

Art. 2.

Per l'accertamento delle infermità, lesioni e ferite riportate durante il periodo di richiamo e dipendenti da causa di servizio valgono le norme di cui alla legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, e relativo regolamento, e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO II

UFFICIALI.

Disposizioni generali.

Art. 3.

Il ruolo degli ufficiali in congedo della Milizia nazionale della strada è così costituito:

1° ufficiali di complemento;
2° ufficiali nella posizione di ausiliaria;
3° ufficiali in congedo provvisorio;
4° ufficiali della riserva.

Art. 4.

Il grado è conferito con decreto Reale ed è indipendente dall'impiego.

Non sono concessi gradi onorari.

Art. 5.

Salvo i casi ammessi per legge o di speciale autorizzazione Sovrana, non può dimettersi dal grado l'ufficiale che non abbia compiuto il 55° anno di età.

L'ufficiale provvisto di pensione vitalizia per servizio militare, non può dimettersi dal grado finchè conservi l'attitudine al servizio di riserva o non abbia raggiunto il limite di età stabilito per detto servizio dall'art. 28 del presente regolamento.

Art. 6.

L'ufficiale che cessa dal servizio permanente purchè non sia stato trasferito in altri ruoli militari dell'Amministrazione dello Stato, nel qual caso non fa più parte della Milizia nazionale della strada, viene inscritto, col suo grado e la sua anzianità, nel ruolo degli ufficiali in congedo che gli compete, o collocato in congedo assoluto.

Art. 7.

L'ufficiale in congedo, finchè conserva obblighi di servizio può trovarsi:

1° in servizio temporaneo;
2° in congedo.

Art. 8.

L'ufficiale in congedo è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado ed alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti per gli ufficiali in congedo del Regio esercito.

Il Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'AA. SS., su proposta del Comando centrale della M. N. d. S. può collocare a riposo con inscrizione, se idonei, nella riserva, per motivi disciplinari o per motivi di salute, gli ufficiali in ausiliaria prima del compimento del periodo di permanenza in ausiliaria.

Il provvedimento sarà adottato con decreto Reale.

Art. 9.

L'ufficiale in congedo può essere richiamato in servizio temporaneo a domanda con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata.

Detto richiamo viene disposto dal Comando centrale della Milizia nazionale della strada, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'AA. SS., previo assenso del Ministro per le finanze, nel caso di richiamo con assegni.

All'ufficiale in congedo sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933-XII, n. 1837.

Art. 10.

L'ufficiale in congedo che, prima di aver raggiunto il limite di età stabilito, sia riconosciuto permanentemente inabile a qualunque servizio militare viene collocato in congedo assoluto.

Art. 11.

All'ufficiale in congedo può essere inflitta la sospensione dal grado, la quale è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite per gli ufficiali in s. p. e. della M. N. d. S. per la sospensione dell'impiego.

All'ufficiale in congedo, ancora obbligato a servizio militare che, senza giustificato motivo, non obbedisca alla chiamata in servizio a scopo d'istruzione o non si presenti entro otto giorni dalla data stabilita nella chiamata, si applicano le disposizioni vigenti per il Regio esercito.

Degli ufficiali di complemento.

Art. 12.

L'organico per la costituzione del ruolo degli ufficiali di complemento di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 633, è il seguente:

Ufficiali superiori	n. 16
Centurioni	» 24
Capi manipolo e sottocapimanipolo . .	» 40

L'organico suddetto è comprensivo anche degli ufficiali in congedo provvisorio e della posizione ausiliaria.

Ove esigenze della Milizia nazionale della strada lo impongano, tale organico potrà essere suscettibile di modificazioni, da apportarsi di volta in volta con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'AA. SS., di concerto con i Ministri per le finanze e per la guerra su proposta del Comando centrale della M. N. d. S.

Art. 13.

I limiti minimi di età per la costituzione del ruolo degli ufficiali di complemento di cui all'art. 12 del presente regolamento sono i seguenti:

Ufficiali superiori	anni 51
Capitani	» 46
Ufficiali subalterni	» 41

Qualora nella prima applicazione del presente regolamento non sia possibile completare l'organico del ruolo degli ufficiali nei limiti di età predetti, il Comando della M. N. d. S. per il completamento dell'organico stesso, in deroga ai limiti di età fissati, avanzerà singole proposte al Ministero della guerra, Comando del corpo di S. M.

Art. 14.

Potranno aspirare alla nomina a sotto capo manipolo i marescialli della M. N. d. S. aventi i requisiti richiesti dall'art. 5 del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 633, comma 3, e che oltre a superare l'esperimento pratico di cui allo stesso articolo, si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del Regio esercito;

2° abbiano appartenuto col grado di ufficiali in altre Forze armate dello Stato;

3° abbiano superato con esito favorevole un esame di cultura generale.

Art. 15.

I marescialli aspiranti alla nomina a ufficiale di complemento dovranno presentare domanda al Comando centrale M. N. d. S. che potrà respingerla a suo giudizio insindacabile.

Art. 16.

La Commissione d'esame per la nomina dei marescialli della M. N. d. S. a sottocapomanipolo di complemento è composta da tre ufficiali e viene nominata dal Comando centrale della M. N. d. S. con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'AA. SS.

Nel decreto stesso viene fissata la sede ed il programma per l'esame di cultura generale nonchè il programma dell'esperimento pratico.

Art. 17.

Gli ufficiali di complemento del Regio esercito, laureati in ingegneria o giurisprudenza da trasferire nei ruoli di complemento della M. N. d. S. verranno segnalati di volta in volta dal Comando centrale della M. N. d. S. al Ministero della guerra, il quale provvederà alla cancellazione di essi dai ruoli del Regio esercito.

Ai suddetti ufficiali verrà attribuito il grado corrispondente a quello che essi rivestivano nel Regio esercito all'atto del passaggio nei ruoli della M. N. d. S.

Non potranno essere passati nei ruoli degli ufficiali di complemento della M. N. d. S., ufficiali di complemento del Regio esercito di grado superiore a quello di maggiore.

Art. 18.

Gli ufficiali di complemento:

a) possono essere assegnati ai servizi dell'Esercito operante:

se subalterni fino al 48° anno di età compreso;
se centurioni fino al 52° anno di età compreso;
se seniori e primi seniori fino al 56° anno di età compreso.

L'ufficiale appartenente ai servizi dell'Esercito operante vi rimane assegnato anche se promosso;

b) possono essere assegnati ai servizi territoriali:

se subalterni dal 49° al 55° anno di età compreso;
se centurioni dal 53° al 56° anno di età compreso;
se seniori o primi seniori dal 57° al 58° anno di età compreso.

E' in facoltà del Comando centrale della Milizia nazionale della strada di impiegare nei servizi dell'Esercito operante anche ufficiali assegnati ai servizi territoriali.

Art. 19.

Normalmente l'ufficiale di complemento ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

1° prestare il servizio di prima nomina nella Milizia nazionale della strada per un periodo non superiore a mesi due;

2° rispondere alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni in altre circostanze;

3° frequentare i corsi di istruzione eventualmente prescritti.

Art. 20.

Le chiamate collettive in servizio temporaneo, previste dall'articolo precedente, ed il successivo collocamento in congedo hanno luogo con determinazione ministeriale.

Degli ufficiali in ausiliaria.

Art. 21.

La categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che provengono dal servizio permanente nei casi e nelle condizioni previste dall'art. 9 del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 633, e che conservano la idoneità ai servizi di tale categoria.

Tale idoneità è normalmente presunta nei casi di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento dei limiti di età, o per esclusione definitiva dall'avanzamento.

Negli altri casi l'idoneità in rapporto ai servizi dell'ausiliaria è dichiarata dal Comando centrale M. N. d. S.

Art. 22.

L'ufficiale dell'ausiliaria è costantemente a disposizione del Comando centrale della M. N. d. S. per essere all'occorrenza chiamato a prestare uno dei servizi seguenti:

a) servizi speciali, per i quali non sono stabiliti appositi personali;

b) servizi territoriali o sedentari della M. N. d. S. in sostituzione di ufficiali in s. p. e.;

c) temporanee missioni od incarichi vari, in tempo di pace.

Solo eccezionalmente può essere assegnato ai servizi di competenza della Milizia nazionale della strada presso le Forze armate mobilitate.

L'eventuale richiamo in servizio dell'ufficiale in ausiliaria è disposto con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'AA. SS., su proposta del Comando centrale della M. N. d. S., previo assenso del Ministro per le finanze.

All'ufficiale in ausiliaria sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933-XII, n. 1837.

Art. 23.

Compiuto il periodo di permanenza in ausiliaria, gli ufficiali cessano di appartenere a tale posizione e passano nella riserva purchè non raggiungano il limite di età previsto dall'art. 28 del presente regolamento nel qual caso sono collocati direttamente in congedo assoluto.

Degli ufficiali in congedo provvisorio.

Art. 24.

Gli ufficiali in congedo provvisorio di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 633, a seconda dell'idoneità, hanno gli obblighi di servizio e di disciplina stabiliti per gli ufficiali della riserva.

Raggiunti 20 anni di servizio, l'ufficiale in congedo provvisorio, ad eccezione di quelli di cui al n. 4 dell'art. 9 della legge sopra citata è collocato a riposo, con iscrizione nella riserva se idoneo, altrimenti è collocato in congedo assoluto.

Art. 25.

Gli ufficiali in congedo provvisorio, che il Comando centrale della M. N. d. S., previo assenso del Ministro per le finanze, crederà di impiegare, saranno assegnati ai vari servizi in base alle norme, fissate dall'art. 18 per gli ufficiali di complemento.

Agli ufficiali in congedo provvisorio, sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933-XII, n. 1837.

Ufficiali della riserva e del congedo assoluto.

Art. 26.

Gli ufficiali della riserva di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 633, in tempo di pace non hanno obbligo di servizio.

Art. 27.

Gli ufficiali della riserva possono essere chiamati — quando sia ritenuto necessario dal Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'AA. SS., su proposta del Comando centrale M. N. d. S., e previo assenso del Ministro per le finanze — a sostituire in tempo di guerra nei vari impieghi gli ufficiali del servizio permanente.

Quelli provenienti dal servizio permanente concorrono nell'impiego nei servizi presso truppe operanti, in relazione alle loro condizioni fisiche e alla loro età, nei limiti previsti per gli ufficiali di complemento.

Art. 28.

Gli ufficiali cessano di appartenere alla riserva e passano in congedo assoluto quando raggiungono i seguenti limiti di età:

78 anni, se ufficiali generali;
70 anni, se ufficiali superiori;
68 anni, se ufficiali inferiori.

Il Comando centrale della M. N. d. S. ha facoltà, in ogni caso, di collocare in congedo assoluto, per motivi disciplinari o per motivi di salute, gli ufficiali prima del raggiungimento dei limiti di età suddetti.

Art. 29.

Gli ufficiali in congedo assoluto sono quelli che, cessando dal servizio permanente, non possono essere collocati in alcuna delle categorie del congedo, e quelli che cessano di appartenere alle categorie del congedo.

Gli ufficiali in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio, ma conservano il grado e la relativa uniforme, e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

Dell'avanzamento.

Art. 30.

L'avanzamento degli ufficiali in congedo — ad eccezione di quelli in congedo provvisorio, i quali non possono conseguire promozione — ha luogo ad anzianità od a scelta nel modo seguente:

a) ufficiali di complemento: sottocapomanipolo e capi manipolo: ad anzianità; centurioni e gradi superiori: a scelta ordinaria previa partecipazione ad appositi corsi di istruzione;

b) ufficiali in ausiliaria e nella riserva: ad anzianità fino al grado di primo seniore; a scelta ordinaria per i gradi superiori. Le autorità giudicatrici per l'avanzamento, nel giudicare l'ufficiale dovranno assicurarsi:

1° che egli possegga tutti i requisiti fisici, morali, intellettuali, di carattere, e di cultura per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore;

2° che, anche per la sua posizione sociale e per la condotta tenuta durante il tempo passato in congedo, sia degno e meritevole di conseguire la promozione.

Nessun ufficiale in congedo può essere promosso ad un grado superiore a quello massimo stabilito per la Milizia nazionale della strada e per la propria categoria.

Art. 31.

L'ufficiale in congedo:

a) è giudicato nei riguardi dell'avanzamento, quando si trova compreso nei limiti di anzianità che il Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'AA. SS., sentito il Comando centrale della M. N. d. S., determina annualmente in relazione alle esigenze di mobilitazione;

b) se in seguito ad accertamenti sanitari risulti temporaneamente inabile al servizio militare non può essere giudicato per l'avanzamento durante il periodo di inabilità;

c) non può conseguire l'avanzamento se prima non siano stati promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità della M. N. d. S.

Tale disposizione non si applica per i sottocapi manipolo, per i quali occorre soltanto un periodo minimo di permanenza nel grado di quattro anni;

d) non prescelto per l'avanzamento può essere preso in esame una seconda volta, se richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore ad un mese.

Art. 32.

L'ufficiale in congedo che, per spiccate qualità militari e per qualità organizzative e direttive palesate nella vita civile, ovvero per benemerenze acquistate nel campo degli studi, dia sicuro affidamento di poter esercitare in modo distinto le funzioni del grado superiore, può essere promosso per meriti eccezionali.

Tale promozione si effettua indipendentemente da ogni altra prescrizione o limitazione stabilita dal presente regolamento fermo restando però il disposto dell'ultimo comma degli articoli 30 e 35.

Le proposte per le promozioni di cui al 1° comma del presente articolo debbono riportare preventivamente i pareri gerarchici favorevoli e saranno sottoposte alla preventiva approvazione della commissione di cui all'art. 54 del regolamento per la M. N. d. S.

Art. 33.

Gli ufficiali dell'ausiliaria e della riserva di qualunque provenienza, possono essere promossi senza essere assoggettati ad esperimenti, al grado immediatamente superiore a quello ultimo col quale prestarono almeno un anno di servizio, anche in qualità di richiamati dal congedo. Coloro che abbiano ricevuto il riconoscimento di una campagna di guerra possono ottenere la detta promozione anche se non abbiano prestato, nel grado, l'anno di servizio sopra indicato.

Art. 34.

L'avanzamento degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra ha luogo considerando detti ufficiali come se appartenessero ai ruoli della riserva.

Coloro che abbiano prestato almeno quattro mesi di servizio presso l'Esercito operante nella guerra 1915-18 nelle varie fronti, oppure abbiano partecipato ad azioni di guerra nelle colonie, alla campagna d'Abissinia ed a quella di Spagna (O.M.S.) o che abbiano ottenuto almeno una ricompensa al valor militare possono ottenere una seconda promozione.

Art. 35.

Gli ufficiali di complemento possono essere promossi fino al grado di seniore. Potranno essere promossi fino al grado di primo seniore qualora abbiano comandato un Gruppo della Milizia nazionale della strada o reparto corrispondente, battaglione o coorte, presso l'Esercito operante o diretto un servizio di corrispondente importanza pure presso l'Esercito operante, oppure abbiano ottenuto in guerra la medaglia d'oro al valore militare o due medaglie di argento al valore militare, oppure una medaglia d'argento al valor militare o un'altra ricompensa al valore militare purchè nello stesso tempo, abbiano riportato uno o più ferite.

Gli ufficiali di complemento della M. N. d. S. nominati tali in base al 3° comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 633, possono essere promossi solo fino al grado di centurione.

Art. 36.

Il giudizio di avanzamento deve essere pronunciato in base alle note personali, ai risultati dei corsi e periodi di esercitazione e ai titoli che saranno determinati nel presente regolamento.

Sulle proposte di avanzamento ai vari gradi degli ufficiali in congedo si pronunciano le autorità gerarchiche come per gli ufficiali in s. p. e.

Art. 37.

Le modalità relative alle ammissioni ai corsi di istruzione od informativi, ai periodi di esercitazioni, al loro svolgimento, alla frequenza, ai giudizi relativi, saranno stabilite dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 38.

Per poter conseguire la promozione a scelta ordinaria al grado superiore, l'ufficiale di complemento deve:

a) aver seguito, con esito favorevole i corsi d'istruzione prescritti dall'art. 37 ed aver ottenuto giudizio favorevole alla promozione al termine dei periodi di esercitazione di cui all'art. 37 stesso;

b) aver riportato i giudizi favorevoli delle autorità competenti.

Dell'avanzamento in tempo di guerra.

Art. 39.

In tempo di guerra per gli ufficiali in congedo della M. N. d. S. delle varie categorie si possono fare in tutti i gradi promozioni straordinarie per merito di guerra, ed avanzamenti straordinari per meriti eccezionali, con le stesse modalità in vigore per gli ufficiali del Regio esercito.

Art. 40.

La mancanza di idoneità fisica, temporanea o non, derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio, non impedisce la promozione, quando l'ufficiale, prima del sopravvenire della non idoneità, sia stato in possesso di tutti i requisiti necessari per conseguirla.

Art. 41.

L'ufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre è assente dal servizio per inabilità fisica temporanea derivante da una delle cause di cui all'articolo precedente; può conseguire l'avanzamento quando — riacquistata l'incondizionata idoneità fisica — riprenda servizio e sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

In tal caso viene considerato come pretermesso — ma soltanto in rapporto alla promozione al grado immediatamente superiore a quello rivestito nel momento in cui fu ferito o cadde ammalato — e gli viene dato il posto di anzianità che gli sarebbe spettato se fosse stato promosso a suo turno. Però non può avere altra promozione se non abbia prestato effettivo servizio per almeno 6 mesi dalla data in cui fu richiamato (continui o non lo stato di guerra) nè può essergli data, nel nuovo grado, una data di anzianità anteriore a quella del richiamo.

Art. 42.

L'ufficiale che, per una delle cause di cui all'art. 40 sia dichiarato permanentemente inabile al servizio — sempre quando sia in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti — può conseguire la promozione al solo grado immediatamente superiore a quello rivestito nel momento della dichiarazione di permanente inabilità.

CAPO III

SOTTUFFICIALI, MILITI SCELTI E MILITI.

Art. 43.

La forza massima in congedo da lasciare a disposizione della Milizia nazionale della strada è di 1600 uomini i quali debbono considerarsi indisponibili per il Regio esercito.

Art. 44.

L'organico della forza in congedo comprende:

Marescialli maggiori	n.	15
Marescialli capi	»	20
Marescialli ordinari	»	42
Brigadieri	»	112
Vice brigadieri	»	116
Militi scelti	»	250
Militi	»	1045

Art. 45.

La forza di cui all'articolo precedente nei limiti di età stabiliti dall'art. 16 del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 633, è costituita:

a) dai sottufficiali, militi scelti e militi — esclusi quelli provenienti dalla Regia marina — che abbiano cessato di appartenere alla Milizia nazionale della strada purchè vi abbiano prestato almeno due anni di effettivo servizio e che non siano stati allontanati per motivi disciplinari, o perchè riconosciuti permanentemente inabili al servizio;

b) dai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito prescelti fra quelli che abbiano particolari attitudini a prestare servizio nella Milizia nazionale della strada; saranno esclusi gli specializzati di artiglieria e genio, i radiotelegrafisti di qualsiasi arma o specialità, gli appartenenti al Corpo automobilistico o alla fanteria carrista, gli specializzati del servizio chimico nonchè gli appartenenti alla guardia alla frontiera.

Art. 46.

Qualora col passaggio di personale della M. N. d. S. dal s. p. e. alla categoria in congedo si venga a superare il massimo della forza in congedo consentita, il Comando centrale della M. N. d. S. renderà disponibile per il Regio esercito il personale eccedente il massimo stesso.

Art. 47.

I sottufficiali, militi scelti e militi, appartenenti alla forza in congedo della Milizia nazionale della strada sono inscritti presso i competenti distretti militari in appositi ruoli.

Art. 48.

I sottufficiali, militi scelti e militi da inscriversi nel ruolo della forza in congedo della Milizia stradale sono prescelti dal Comando centrale della Milizia nazionale della strada il quale li segnalerà ai competenti distretti militari perchè siano inscritti negli appositi ruoli, di cui all'articolo precedente, per essere tenuti a disposizione del comando predetto.

Art. 49.

In applicazione degli articoli 47 e 48 trimestralmente (a partire dal 1° ottobre) il Comando della M. N. d. S. segnalerà ai distretti militari competenti le variazioni da apportare alle designazioni nominative già comunicate ai distretti stessi.

Art. 50.

Presso l'ufficio personale del Comando centrale della M. N. d. S. sono tenuti due distinti ruoli matricolari uno per il personale proveniente dalla Milizia nazionale della strada e l'altro per quello proveniente dal Regio esercito.

Il Comando della Milizia nazionale della strada comunicherà ai distretti competenti, con apposito modello, l'inscrizione nel ruolo della forza in congedo del personale già in s. p. e. nella Milizia nazionale della strada.

Per il personale proveniente dal Regio esercito, i competenti distretti militari trasmetteranno al Comando della M. N. d. S. la copia del foglio matricolare e caratteristico del Regio esercito per essere trascritto nell'apposito ruolo e custodito presso l'ufficio personale della M. N. d. S.

Per il regolare svolgimento del servizio matricolare si osserveranno le norme in vigore per il Regio esercito.

Art. 51.

I sottufficiali, militi scelti e militi sono raccolti in ruoli separati per ciascun grado.

Il personale proveniente dal Regio esercito all'atto del passaggio assumerà il grado corrispondente a quello che rivestiva nel Regio esercito.

Art. 52.

I sottufficiali, militi scelti e militi vengono posti in congedo assoluto quando raggiungono il limite massimo di età di anni 55.

Art. 53.

L'avanzamento avviene con le stesse modalità e le stesse norme vigenti per il personale in s. p. e. della M. N. d. S. in quanto non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento

Art. 54.

Le promozioni nei vari gradi fino a quello di brigadiere compreso vengono effettuate per un terzo a scelta, e per 2/3 ad anzianità congiunta al merito.

Le promozioni nei vari gradi di maresciallo avverranno con le norme e le proporzioni suddette, purchè il sottufficiale si trovi nella prima metà del proprio ruolo.

Art. 55.

In tempo di guerra potranno essere fatte promozioni per merito di guerra e a scelta.

Le prime sono riservate a coloro, che abbiano compiuto atti di valore sul campo di battaglia, e le seconde a coloro che si siano distinti in modo eccezionale per capacità, attività e zelo nel disimpegno dei servizi di competenza della M. N. d. S.

Le promozioni di cui sopra verranno disposte, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'AA. SS., su proposta del Comando centrale della M. N. d. S.

Art. 56.

I limiti di permanenza in ciascun grado sono i seguenti:

a) per una prima promozione nessun periodo minimo di permanenza nel grado rivestito all'atto del passaggio nella forza in congedo della M. N. d. S.;

b) per le successive promozioni è necessario un minimo di permanenza di anni 2 nei vari gradi, ed aver prestato un periodo di servizio di richiamo per istruzioni della durata che verrà fissata di volta in volta dal Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'AA. SS.

I sottufficiali non possono conseguire l'avanzamento se prima non sono stati promossi al grado superiore i sottufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianità della M. N. d. S.

TITOLO II.

NORME COMUNI A UFFICIALI E TRUPPA - DISCIPLINA

Art. 57.

Agli appartenenti alla forza in congedo sono estese le medesime ricompense e si applicano le stesse sanzioni disciplinari in vigore per il personale in s. p. e. della M. N. d. S., in quanto non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 58.

Il personale della forza in congedo della Milizia nazionale della strada viene assegnato organicamente ai reparti del servizio permanente e da essi dipende disciplinarmente e per giurisdizione territoriale.

Art. 59.

Gli ufficiali, i sottufficiali, militi scelti e militi possono essere richiamati in servizio, in ogni circostanza, per speciali esigenze o per istruzione.

Il richiamo viene disposto dal Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'AA. SS., su proposta del Comando centrale della M. N. d. S. e previo l'assenso del Ministro per le finanze, quando trattisi di richiamo con assegni.

Art. 60.

Al termine del periodo di richiamo per istruzioni dovrà essere redatto per ciascuno degli ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi, che vi hanno partecipato, un rapporto informativo.

In caso di richiamo per mobilitazione si osserveranno le norme in vigore per la compilazione delle note caratteristiche del personale in s. p. e. della M. N. d. S.

TITOLO III.

COMPETENZE VARIE - UNIFORME - ARMAMENTO EQUIPAGGIAMENTO

CAPO I.

STIPENDI - PAGHE - INDENNITÀ.

Art. 61.

Al personale in congedo (ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi), quando presta servizio, compete, a meno che non vi rinunzi in base all'art. 9 del presente regolamento, il trattamento economico stabilito per i pari grado del servizio permanente effettivo osservate le norme e le limitazioni per gli ufficiali delle categorie in congedo e per i sottufficiali e militari di truppa richiamati dal congedo di cui al testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928-VII, n. 3458, e successive modificazioni.

Al sottocapomanipolo, ferme restando le norme e le limitazioni di cui al suddetto testo unico concernenti gli ufficiali delle categorie in congedo, spetta il trattamento economico dei sottotenenti dell'Arma dei RR. CC. ad eccezione dell'indennità militare speciale.

CAPO II.

UNIFORME - ARMAMENTO.

Art. 62.

L'uniforme per gli ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi in congedo è conforme a quella stabilita per i pari gradi del servizio permanente della M. N. d. S. e deve essere indossata in servizio.

L'ufficiale in congedo è autorizzato a vestire l'uniforme nei casi e alle condizioni prescritte dal regolamento di disciplina del Regio esercito.

I sottufficiali, militi scelti e militi, in congedo non possono vestire l'uniforme.

Art. 63.

L'ufficiale in congedo ha l'obbligo di provvedersi a sue spese dell'uniforme e dell'armamento.

Art. 64.

La distribuzione degli oggetti di corredo ai sottufficiali, militi scelti e militi, viene effettuata, a carico dello Stato, solo in caso di richiamo. Gli oggetti distribuiti verranno ritirati all'atto della cessazione del servizio. Le rinnovazioni e le riparazioni occorrenti agli oggetti di vestiario dei sottufficiali e della truppa sono a carico dello Stato, a meno che non si tratti di deterioramento dovuto all'incuria del personale che lo ha in consegna.

Gli oggetti di corredo e di equipaggiamento, sia di prima distribuzione, sia rinnovati o riparati, rimangono sempre di proprietà dello Stato.

Art. 65.

L'armamento è di proprietà dello Stato; ogni sottufficiale, milite scelto e milite è responsabile della buona conservazione delle armi affidategli. Le spese di riparazione e di rinnovazione sono a carico dei consegnatari solo quando si tratti di deterioramento dovuto a incuria da parte di essi.

Le munizioni sono fornite dall'Amministrazione e i consegnatari debbono rispondere delle munizioni consumate senza giustificato motivo.

Gli oggetti di armamento e le munizioni vanno restituite all'atto della cessazione dal servizio.

Art. 66.

E' istituito presso il Comando centrale della M. N. d. S., un magazzino per il vestiario, armamento viveri ed equipaggiamento in genere, per far fronte alle necessità della forza in congedo della M. N. d. S. sia in caso di mobilitazione che di richiamo in servizio del personale.

Il magazzino sarà gestito da un agente responsabile ai sensi della vigente legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato e con le stesse modalità stabilite dall'art. 11 e seguenti delle norme per la gestione dei conti vestiario dei sottufficiali e militi della M. N. d. S. approvate con decreto interministeriale 15 settembre 1937-XV, numero 12832/1.

Le spese d'impianto, rinnovo e manutenzione faranno capo sui capitoli di spesa del personale della M. N. d. S. a norma dell'art. 17 del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 633.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la guerra, la marina e l'aeronautica
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'AA. SS.
SERENA

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 881.

Norme per la sistemazione nei ruoli della Regia marina degli avventizi squadristi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, sulla sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso le Amministrazioni dello Stato ed altri Enti pubblici;

Vista la legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3;

Visto l'art 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli impiegati non di ruolo e i salariati, temporanei e giornalieri, addetti agli uffici dipendenti dall'Amministrazione della marina e assunti anteriormente alla data del 23 marzo 1939-XVII, che abbiano la qualifica di « squadrista » ed abbiano od avranno prestato servizio civile continuativo per almeno due anni, saranno nominati nei ruoli del personale civile dei gruppi A, B e C, del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e del servizio dei fari e segnalamenti marittimi, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782.

Art. 2.

Gli squadristi che si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo 1 saranno collocati nel grado iniziale dei singoli ruoli del personale civile dei gruppi A e B e del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo e nel grado XII dei ruoli del gruppo C purchè le mansioni da essi esplicate presso l'Amministrazione militare marittima alla data del 1° luglio 1939 siano mansioni proprie del ruolo nel quale deve essere effettuato il collocamento ed il titolo di studio da essi posseduto sia compreso fra quelli elencati per detto ruolo nella tabella annessa al presente decreto firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina.

Saranno collocati nel grado iniziale del ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della marina gli squadristi che sappiano leggere e scrivere e che alla data del 1° luglio esplicavano presso l'Amministrazione della marina mansioni proprie del personale subalterno.

Art. 3.

Il Ministro per la marina ha facoltà di prescindere dal titolo di studio prescritto per la nomina nei ruoli del personale d'ordine dell'Amministrazione M. M. (gruppo C e del personale civile tecnico per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo (gruppo C) nonchè nel ruolo del personale subalterno per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo qualora risulti che lo squadrista ha disimpegnato lodevolmente le mansioni inerenti al ruolo in cui aspira ad essere sistemato.

Coloro che nel biennio di cui all'art. 1 del presente decreto abbiano esercitato effettivamente mansioni di un gruppo, per l'ammissione al quale non possiedano il prescritto titolo di studio, possono essere sistemati, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, nei ruoli di un gruppo inferiore purchè provvisti del titolo di studio richiesto per l'ammissione in quest'ultimo ruolo.

Art. 4.

La sistemazione in ruolo degli squadristi di cui al precedente art. 2, sarà fatta in base a graduatorie di merito formate dai rispettivi Consigli di amministrazione in relazione all'anzianità ed ai titoli di servizio.

Nelle sistemazioni effettuate entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 4 gennaio 1940, n. 3, dovrà apporsi la riserva di anzianità a favore degli squadristi che hanno compiuto il biennio di servizio anteriormente al 1° luglio 1939 e non hanno presentato la domanda prima della formazione della graduatoria.

In caso di mancanza di posti nei gradi in cui dovranno essere sistemati gli squadristi, il collocamento sarà effettuato in soprannumero.

Coloro che saranno sistemati in soprannumero continueranno a percepire, fino a che rimarranno in tale posizione, il trattamento economico goduto in qualità di impiegato o di salariato non di ruolo, ferma restando la limitazione stabilita nel 3° comma del successivo articolo 6.

Art. 5.

I posti di grado 12° dei ruoli di gruppo C e quelli del grado iniziale dei ruoli in cui il personale non di ruolo squadrista sia stato collocato in soprannumero saranno attribuiti al personale medesimo col relativo trattamento economico di volta in volta che detti posti si renderanno disponibili.

Art. 6.

Qualora l'importo lordo annuo per stipendio, supplemento di servizio attivo e aggiunta di famiglia inerenti all'impiego di ruolo sia inferiore all'ammontare lordo annuo della paga giornaliera o retribuzione mensile e dell'aggiunta di famiglia o indennità caro-viveri goduti alla data di sistemazione a ruolo, è conservata la differenza a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumeati.

Per la determinazione dell'assegno personale di cui sopra non deve tenersi conto, tra gli emolumenti in godimento all'atto della sistemazione, dell'assegno di cui lo squadrista eventualmente fruisce ai sensi dell'art. 14 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, o della residuale quota di caro-viveri di cui all'art. 15 della legge medesima.

Detti assegni continueranno a corrispondersi agli aventi diritto, anche se sistemati in soprannumero, in aggiunta all'eventuale assegno personale di cui ai precedenti comma, ferme restando le disposizioni dei citati art. 14 e 15 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.

Il trattamento complessivamente dovuto ai sensi dei precedenti comma non potrà peraltro eccedere l'importo complessivo dello stipendio massimo e del supplemento di servizio attivo inerenti al grado conferito e dell'aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Art. 7.

I salariati di mestiere, temporanei e giornalieri, assunti anteriormente alla data del 23 marzo 1939-XVII che abbiano la qualifica di squadrista ed abbiano od avranno prestato servizio civile continuativo per almeno due anni, saranno sistemati nel secondo o nel terzo gruppo del personale operaio permanente di cui alla tabella 1 allegata al regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive modificazioni, a seconda che nel biennio anzidetto abbiano prestato rispettivamente servizio in qualità di operaio specializzato, ovvero di operaio comune o di famiglio.

A tale effetto deve intendersi servizio da operaio specializzato esclusivamente quello reso nei mestieri e servizi indicati all'art. 3 del regolamento speciale per i salariati della Regia marina, approvato con decreto Ministeriale 20 ottobre 1925 e successive modificazioni.

Art. 8.

Le sistemazioni nei gruppi secondo e terzo degli operai permanenti avverranno in base a graduatoria di merito da formarsi per ciascuna categoria di mestieri dall'Amministrazione centrale, tenendo presenti i rapporti informativi e le graduatorie dei capi di stabilimenti di cui è cenno all'art. 10.

Nella formazione di tali graduatorie saranno osservate, a parità di merito, le precedenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Dette sistemazioni saranno disposte attribuendo anzitutto, secondo l'ordine delle graduatorie, i posti vacanti nell'organico di ciascun gruppo e, dopo che questi siano stati tutti ricoperti, collocando i restanti squadristi in soprannumero.

Il riassorbimento dei sistemati in soprannumero avrà luogo con le vacanze che si verificheranno in seguito, ma separatamente per ciascuno dei rami di servizio dell'amministrazione tra i quali i posti d'organico sono ripartiti.

Art. 9.

Ai salariati, all'atto della sistemazione, anche in soprannumero, sarà assegnata la paga o retribuzione secondo le norme dell'art. 15 del testo unico approvato col R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni, e degli articoli 48 e 49 del regolamento per i salariati dello Stato approvato col R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

Qualora l'importo della paga giornaliera e connessa quota giornaliera di aggiunta di famiglia da assegnare all'atto della sistemazione risulti inferiore alla retribuzione normale goduta nella categoria di provenienza è conservata la differenza a titolo di assegno personale, non utile a pensione, fino al massimo della paga normale del gruppo in cui avviene la sistemazione più l'aggiunta di famiglia, differenza che sarà riassorbita coi successivi aumenti di paga.

Per la determinazione dell'assegno personale di cui sopra non deve tenersi conto, tra gli emolumenti in godimento all'atto della sistemazione, dell'assegno di cui il salariato eventualmente fruisca ai sensi dell'articolo 14 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, o della residuale quota di caroviveri di cui all'art. 15 della legge medesima.

Per detti assegni si applica agli squadristi sistemati nei ruoli dei salariati, anche in soprannumero, il 3° comma del precedente art. 6.

Il trattamento complessivamente dovuto a termini dei precedenti comma non potrà tuttavia superare quello risultante dalla attribuzione della paga massima normale del gruppo in cui avviene la sistemazione e dell'aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Art. 10.

Per valersi del diritto alla nomina in ruolo gli squadristi dovranno inoltrare al Ministero della marina - Direzione generale dei personali civili ed affari generali - per via gerarchica, regolare domanda su carta da bollo da L. 6, la quale dovrà contenere l'indicazione del ruolo o dei ruoli nei quali i richiedenti aspirano ad essere sistemati ed essere corredata dei seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il comune dal quale l'atto proviene;

2) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto se rilasciato dal podestà, oppure dal presidente del Tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

3) certificato penale generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita, legalizzato dal competente procuratore del Re Imperatore, e di data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione della domanda;

4) certificato di appartenenza ininterrotta al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922 rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, ratificato dal Segretario del P.N.F. o da un Vice segretario del Partito;

5) dichiarazione in carta semplice sottoscritta dall'interessato e confermata, sotto la sua personale responsabilità, dal capo dell'Ufficio da cui l'interessato dipende, dalla quale risulti il numero della tessera del P.N.F. dell'anno in corso e l'attestazione che sulla tessera stessa è stata stampigliata a cura della Federazione dei Fasci di combattimento, la dicitura « squadrista »;

6) titolo di studio in originale o copia notarile del medesimo legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore per coloro che aspirano alla nomina nei ruoli di gruppo A, B e C e personale subalterno per il servizio dei fari e segnalamenti marittimi e altri titoli di servizio che ritengano esibire nel proprio interesse. Per il personale subalterno dell'am-

ministrazione centrale occorre la presentazione di un documento dal quale risulti che il richiedente sappia leggere e scrivere.

I capi degli uffici o stabilimenti presso i quali i richiedenti sono in servizio, uniranno a ciascuna domanda un rapporto informativo sul servizio prestato dal richiedente alle dipendenze dell'amministrazione della marina nel quale saranno anche precisate: la data di assunzione, la qualifica e le competenze lorde godute dal richiedente alla data del 30 giugno 1939-XVII (per coloro che alla data stessa avevano compiuto i due anni di servizio) o a quella del compimento di tale periodo (per coloro che al 30 giugno 1939-XVII non avevano compiuto il periodo medesimo).

Per i salariati mestieranti, i capi di stabilimenti, dopo aver provveduto all'accertamento dell'abilità professionale con le norme dell'art. 13 del regolamento speciale per i salariati della Regia marina, trasmetteranno anche la graduatoria di cui all'art. 27 del regolamento dei salariati dello Stato, nella quale risulterà per ogni salariato un punto di merito, da 0 a 30, assegnato in base ai risultati delle prove d'arte sostenute.

Le domande, corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della marina a pena di decadenza entro sei mesi dal compimento del biennio di servizio non di ruolo richiesto dal precedente art. 1.

Per coloro i quali hanno compiuto detto biennio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3, il termine di sei mesi decorre dalla data medesima.

Soltanto per gravi motivi è in facoltà del Ministero della marina di concedere la reintegrazione nei termini.

Art. 11.

La nomina in ruolo degli squadristi verrà effettuata con decorrenza a tutti gli effetti dal 1° luglio 1939-XVII per coloro che a tale data abbiano compiuto il richiesto biennio di servizio continuativo.

Per coloro invece che avessero compiuto o compiranno detto periodo posteriormente al 1° luglio 1939-XVII la nomina decorrerà dal giorno successivo al compimento del biennio di servizio.

Art. 12.

Agli effetti del computo del periodo minimo di servizio continuativo richiesto dall'art. 1 per la nomina in ruolo degli squadristi, è considerato per intero il servizio non di ruolo da essi prestato senza interruzione anteriormente alla loro assunzione nell'Amministrazione della marina presso altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, esclusa l'Amministrazione delle ferrovie, purchè tale servizio sia stato immediatamente seguito dall'assunzione presso l'Amministrazione della marina. In tal caso l'aspirante dovrà unire alla domanda di cui al precedente art. 10 un certificato comprovante tali servizi, da rilasciarsi dalle Amministrazioni anzidette.

Agli stessi effetti, l'allontanamento dal servizio determinato da richiamo alle armi per mobilitazione o per arruolamento volontario di guerra in Africa Orientale Italiana o in Spagna non costituisce interruzione del biennio. Quest'ultima disposizione, per quanto attiene al personale salariato è applicabile, in conformità del criterio sancito dal R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, soltanto agli operai temporanei ed agli incaricati provvisori.

Per gli operai giornalieri non costituisce interruzione ai fini del computo del biennio il licenziamento per scadenza del periodo massimo di tre mesi previsto per le assunzioni in tale categoria, quando il licenziamento è seguito da immediata riconferma.

Art. 13.

Il servizio non di ruolo, effettivamente prestato a termini dell'art. 12 del presente decreto nonchè quello prestato in soprannumero ai sensi dell'art. 4 è utile ai fini del compimento del periodo di esperimento previsto dall'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il servizio prestato nella posizione di soprannumero sarà altresì computato agli effetti dell'eventuale promozione nei gradi superiori.

Art. 14.

Qualora il personale non di ruolo avente titolo alla sistemazione, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, non possa conseguire la sistemazione presso l'Amministrazione della marina per mancanza della categoria o del ruolo cui il personale in questione può aspirare, in relazione al titolo di studio posseduto e alle mansioni esercitate, il personale medesimo può ottenere tale sistemazione presso altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, all'infuori dell'Amministrazione ferroviaria.

A tal fine gli interessati dovranno presentare, nel termine stabilito dal precedente art. 10, apposita domanda al Ministero della marina, che provvederà a trasmetterla alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esame e le determinazioni dell'apposita Commissione, corredata dei rapporti e delle notizie che la Commissione stessa stabilirà.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 111. — MANCINI

Tabella dei titoli di studio occorrenti per il collocamento nei singoli ruoli del personale civile dell'Amministrazione M. M.

Ruolo del personale della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale.	— Laurea in giurisprudenza o laurea conseguita presso uno dei Regi istituti di istruzione superiore commerciale o presso l'Università « Bocconi » di Milano, o laurea in scienze economico-marittime (Istituto Superiore Navale di Napoli), o laurea in scienze poliche o politiche e sociali, o in scienze politiche e amministrative, o in scienze politiche, sociali e sindacali, conseguita presso la Università di Perugia o presso la Regia Università di Ferrara.
Ruolo del personale civile insegnante della Regia Accademia navale.	— Laurea nella materia della relativa cattedra d'insegnamento.
Ruolo dei chimici per le Direzioni armi e armamenti navali.	— Laurea in chimica, in chimica farmacia o chimica industriale, ovvero laurea di ingegnere chimico o d'ingegnere industriale.

Ruolo degli specialisti per il Laboratorio sperimentale di La Spezia.	— **Laurea di dottore in chimica o** di dottore in ingegneria chimica, per la specialità dei periti chimici; laurea di dottore in fisica o di dottore in ingegneria industriale o civile, meccanica, o elettrotecnica, o navale e meccanica, per la specialità dei periti fisici e tecnologi.
Ruolo del personale dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali.	— Laurea in fisica o in ingegneria industriale (sottosezione elettrotecnica).
Ruolo del personale di Ragioneria dei Regi Arsenali M. M.	— Diploma di ragioniere o di perito commerciale.
Ruolo del personale civile tecnico del Regio Istituto idrografico.	— Licenza di istituto nautico o licenza di istituto industriale (o professionale di 3° grado secondo il vecchio ordinamento) o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica o sezione agrimensura) o licenza di liceo scientifico o dell'Istituto per la illustrazione del libro.
Ruolo del personale civile tecnico delle Direzioni costruzioni navali e meccaniche.	— Licenza di istituto nautico (sezione costruttori e macchinisti) o di istituto industriale (o professionale di 3° grado secondo il vecchio ordinamento) o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica o agrimensura) o di liceo scientifico.
Ruolo del personale civile tecnico per le Direzioni armi ed armamenti navali.	— Licenza di istituto nautico o di istituto industriale (o professionale di 3° grado secondo il vecchio ordinamento) o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica o agrimensura) o di liceo scientifico.
Ruolo del personale civile tecnico delle Direzioni ed Uffici del Genio militare per la Regia marina.	— Licenza di istituto nautico o di istituto industriale — sezione edile — (o professionale di 3° grado secondo il vecchio ordinamento) o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica o agrimensura) o di liceo scientifico.
Ruolo del personale civile dei disegnatori tecnici per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche.	— Licenza di istituto nautico (sezione costruttori e macchinisti) o di istituto industriale (o professionale di 3° grado secondo il vecchio ordinamento) o di istituto tecnico — sezione fisico-matematica o agrimensura — o di liceo scientifico.
Ruolo del personale civile dei disegnatori tecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali.	— Licenza di istituto nautico o di istituto industriale (o professionale di 3° grado secondo il vecchio ordinamento) o di istituto tecnico — sezione fisico-matematica o agrimensura — o di liceo scientifico.
Ruolo del personale civile dei disegnatori tecnici per le Direzioni ed Uffici del Genio militare per la Regia marina.	— Licenza di istituto nautico o di istituto industriale - sezione edile - (o professionale di 3° grado secondo il vecchio ordinamento), o di istituto tecnico — sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura — o di maturità artistica.
Ruolo del personale dei contabili della Regia marina.	— Diploma di Regio liceo scientifico o di Regi istituti tecnici industriali o nautici o commerciali.
Ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione M. M.	— Diploma di licenza ginnasiale o licenza di istituto tecnico inferiore (o licenza tecnica secondo il vecchio ordinamento).
Ruolo del personale civile tecnico per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo.	— Licenza di scuola industriale o scuola meccanici del C. R. E. M.
Ruolo del personale subalterno addetto ai servizi dei fari e del segnalamento marittimo.	— Certificato di compimento degli studi elementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la marina
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII, n. 882.

Autorizzazione al comune di Vicolungo, in provincia di Novara, a modificare la denominazione della frazione Mandello Vitta in « Mandello Novarese ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale il podestà del comune di Vicolungo, in provincia di Novara, chiede, in esecuzione della propria deliberazione 14 novembre 1939-XVIII, l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione Mandello Vitta in « Mandello Novarese »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Novara in seduta 18 dicembre 1939-XVIII, con deliberazione n. 10634-2482;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Vicolungo, in provincia di Novara, è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Mandello Vitta in « Mandello Novarese ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 97. — MANCINI

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII, n. 883.

Autorizzazione al comune di Cabiaglio, in provincia di Varese, a modificare la propria denominazione in « Castello Cabiaglio ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale il podestà del Comune di Cabiaglio chiede, in esecuzione della propria deliberazione 21 agosto 1939-XVII, l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune stesso in « Castello Cabiaglio »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Varese in seduta 27 novembre 1939-XVIII, con deliberazione n. 133;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Cabiaglio, in provincia di Varese, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Castello Cabiaglio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 98. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 giugno 1940-XVIII, n. 884.

Norme di attuazione della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, per la sistemazione degli squadristi in servizio presso l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, e relative norme di attuazione;

Vista la legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3;

Ritenuta la necessità di emanare le norme di attuazione della su citata legge n. 782 per quanto riguarda il personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' nominato in ruolo, ai termini del successivo art. 2, il personale che ha ottenuto il riconoscimento della qualifica di « Squadrista », il quale abbia od avrà prestato complessivamente per almeno due anni continuato servizio, purchè iniziato prima del 23 marzo 1939-XVII, e che alla data del presente decreto si trovi alla diretta dipendenza dell'Amministrazione con una delle seguenti qualifiche:

a) ausiliari a contratto quinquennale;

b) avventizi a contratto annuale;

c) diurnisti;

d) ricevitori postali telegrafici, concessionari di agenzie postali telegrafiche, istituite in luogo di ricevitorie e di collettorie; gerenti postali telegrafici, anche se non in funzione ma che abbiano compiuto un biennio di servizio e sieno inscritti nell'albo degli ex gerenti in attesa di nuova gerenza;

e) procaccia postali, scortapieghi, manovali di pulizia, guardapprodi, tutti vincolati da obbligazione personale;

f) portalettere rurali effettivi e quelli provvisori che abbiano titolo alla nomina ad effettivo;

g) collettori postali;

h) fattorini telegrafici, alle dirette dipendenze dell'Amministrazione postale e telegrafica;

i) operai guardafili che contino non meno di 500 giornate lavorative.

Art. 2.

Le nomine in ruolo avvengono nei gradi iniziali della 1ª e della 3ª categoria e nel grado 12° della 2ª categoria.

Per l'assegnazione nei rispettivi ruoli è richiesto il possesso del prescritto titolo di studio e l'esercizio effettivo, nel biennio, delle mansioni proprie della categoria cui si aspira.

Per la sistemazione al grado 12° della 2ª categoria si prescinde dal requisito del possesso del titolo di studio per il personale di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), aventi la qualifica di impiegato, e per quello di cui alla lettera *d*) dell'art. 1.

Si prescinde altresì dallo stesso requisito per la sistemazione al grado iniziale della 3ª categoria.

Art. 3.

Il personale diurnista dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in servizio alla data del presente decreto, che ha ottenuto il riconoscimento della qualifica di squadrista e che abbia o avrà prestato, nelle mansioni proprie della categoria cui aspira, continuato servizio complessivamente per almeno due anni, purchè iniziato prima del 23 marzo 1939-XVII, è sistemato nelle tabelle organiche del personale dell'Azienda stessa, come segue:

a) nella tabella *A* (personale con contratto a stipendio), al grado iniziale del personale direttivo quello provvisto di laurea; e nei gradi iniziali del personale amministrativo-contabile, esecutivo e d'ordine, quello che rivesta la qualifica di impiegato;

b) nella tabella *B* (personale con contratto a paga giornaliera) nelle corrispondenti categorie, quello che rivesta la qualifica di tecnico, operaio, telefonista, commesso od agente con obbligazione personale.

Il personale di cui al precedente comma che chiedesse di fare passaggio nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, è collocato nei ruoli dell'Amministrazione medesima con le norme dei primi due comma del precedente art. 2, tenendo conto, ai fini di stabilire le mansioni esercitate, della qualifica rivestita.

Per la sistemazione nel grado 12° del personale a stipendio, e nelle categorie del personale a paga giornaliera dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e per la sistemazione nel grado 12° della 2ª categoria e in quello iniziale della 3ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, si prescinde dal requisito del possesso del titolo di studio.

Art. 4.

La sistemazione in ruolo, a norma dell'articolo precedente, viene effettuata in base a graduatoria di merito, formata dal Consiglio d'amministrazione in relazione all'anzianità e ai titoli di servizio.

In caso di mancanza di posti nei gradi per i quali è prevista la sistemazione in ruolo, il collocamento in detto grado avverrà in eccedenza al numero dei posti stabiliti.

Art. 5.

Per il riconoscimento del diritto alla sistemazione, l'avventizio squadrista deve presentare al Ministero delle comunicazioni — Direzione generale delle poste e dei tele-

grafi — regolare domanda su carta da bollo, corredata dei documenti indicati dall'art. 2 della legge 29 maggio 1939, n. 782, sostituito dall'art. 1 della legge 4 gennaio 1940, n. 3, e debitamente legalizzati, entro i termini prescritti dall'articolo 3 della legge 4 gennaio 1940, n. 3.

Il personale telefonico diurnista che chiede di passare nei ruoli dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, deve inoltrare la domanda stessa corredata di tutti i documenti richiesti per il tramite dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 6.

Il termine entro il quale gli interessati possono far valere, a pena di decadenza, il diritto alla sistemazione è di mesi sei dalla data in cui compiono il biennio di servizio non di ruolo richiesto dall'art. 1 della legge n. 782 sopra citata.

Per coloro i quali hanno compiuto detto biennio di servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 4 gennaio 1940-XVIII, il termine di sei mesi decorrerà dal 10 febbraio 1940-XVIII.

Art. 7.

Coloro che siano sistemati in soprannumero, continueranno a percepire il trattamento economico goduto in qualità di personale non di ruolo, fino a quando rimarranno in tale posizione con la eventuale limitazione di cui al comma seguente.

Il personale sistemato nei posti disponibili conserva, a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità di caro viveri di cui sia provvisto alla data di conferimento del posto in ruolo, sull'importo complessivo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, nonchè dell'aggiunta di famiglia, osservato l'art. 2 primo comma del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, convertito nella legge 4 maggio 1926-IV, n. 898.

Per stabilire il trattamento economico previsto dal primo comma del presente articolo e l'assegno differenziale di cui sopra per le categorie contemplate alla lettera *d*) dell'art. 1, si tiene conto dell'assegno personale fissato dai prontuari compilati in base alla legge 8 luglio 1904, n. 387, e successive modificazioni.

Art. 8.

Gli squadristi che al 1° luglio 1939-XVII avevano già compiuto il richiesto biennio di servizio continuativo, saranno sistemati in ruolo con decorrenza da detta data.

Art. 9.

Il personale nominato in ruolo ai sensi degli articoli 1 e 3 è esonerato dal servizio di prova.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 107. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 giugno 1940-XVIII, n. 885.

Esenzione temporanea dalle tasse postali delle cartoline militari appartenenti ad unità servite dalla posta militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Visto il regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Riconosciuto opportuno di agevolare ai militari delle unità che si appoggiano al Servizio della posta militare l'invio di corrispondenze;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' ammessa temporaneamente in esenzione dalle tasse postali la circolazione, in via ordinaria, di speciali cartoline fabbricate e provviste dallo Stato per essere spedite dai militari delle unità che si appoggiano al Servizio della posta militare. Tali cartoline sono distribuite ai militari stessi in misura corrispondente a due ogni settimana per ciascun richiedente.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 112. — MANCINI

REGIO DECRETO 14 giugno 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Florio Cavaniglia » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 27 maggio 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera;

Fondo « Florio Cavaniglia » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Catalano Giovanni fu Francesco, art. 815, foglio di mappa 171 part. 2, 3, 4, per la superficie di Ha. 44.82.66 e con la rendita imponibile di L. 3769,54.

Detti beni confinano da tre lati, con la proprietà Orsini Ildegarda e Isabella e, dal quarto lato, con la proprietà Braida Anna;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Florio Cavaniglia » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 95.000 (novantacinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Zona delle operazioni, addì 14 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1940-XVIII
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 74. — D'ELIA

(2651)

REGIO DECRETO 19 giugno 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Macchia Rotonda » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 24 maggio 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Macchia Rotonda » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Manfredonia in testa alla ditta Bruno Giuseppe, Ferdinando, Bruno, Luigi e Vincenzo fratelli fu Federico, proprietari, e Cilento Amalia fu Antonio, vedova Bruno usufruttuaria per 2/24, fog. di mappa 101, partic. 18-*b*, foglio di mappa 129, partic. 3-*b*, 9, foglio di mappa 130, partic. 3-*b*, 4-*b*, per la superficie complessiva di Ha. 17.34.28 e con la rendita imponibile di L. 1037,20.

Detti beni confinano: con la strada di bonifica la Serpe-Macchia Rotonda, con proprietà Saracino, con un vecchio fosso seminterrato e con proprietà Bisceglia (Masseria Grieco);

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Macchia Rotonda » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 50.000 (cinquantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Zona delle operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1940-XVIII
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 75 — D'ELIA

(2653)

REGIO DECRETO 25 giugno 1940-XVIII.

Conferma del gr. uff. Cesare Giovara, Senatore del Regno, nella carica di presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di S. Paolo di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 10 dello statuto organico dell'Istituto di S. Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, approvato con decreto 10 agosto 1937-XV, del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il proprio decreto 14 agosto 1939-XVII con il quale il gr. uff. Cesare Giovara, Senatore del Regno, è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione dell'anzidetto Istituto di S. Paolo di Torino, in sostituzione del Nobile Demetrio Asinari dei Marchesi di Bernezzo, deceduto;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il gr. uff. Cesare Giovara, Senatore del Regno, è confermato nella carica di presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di S. Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino, per un quadriennio a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Zona delle operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti addì 10 *luglio* 1940-XVIII
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 313. — D'ELIA

(2685)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1940-XVIII.

Istituzione di un premio di L. 20.000, denominato « Premio Edoardo Maragliano » da assegnarsi al migliore lavoro scientifico sulla immunità antitubercolare.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuta l'opportunità, ai fini della lotta contro la tubercolosi, di istituire un premio per la redazione di una monografia scientifica, sul problema della immunità antitubercolare;

Ritenuta l'opportunità di intitolare il premio al nome del Senatore prof. Edoardo Maragliano, in riconoscimento dei suoi alti meriti, quale propugnatore della vaccinazione antitubercolare in Italia e l'applicazione della stessa fin dal 1903;

Visto l'art. 282 del testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

1. E' istituito un premio di L. 20.000, denominato « Premio Edoardo Maragliano », da assegnarsi al migliore lavoro scientifico sulla immunità antitubercolare.

2. Possono concorrere all'assegnazione del premio i cittadini italiani, forniti della laurea in medicina e chirurgia, o anche gli istituti scientifici che abbiano ottenuto il regolare riconoscimento, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

3. Gli interessati — ed in caso trattasi di istituti, chi ne ha la legale rappresentanza — dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della Sanità pubblica), entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, tre copie a stampa o dattiloscritte della monografia, anche se edita, ma che non sia stata già presentata ad altri concorsi.

4. A corredo della monografia i concorrenti, che siano persone fisiche, debbono unire i seguenti documenti, in competente carta da bollo e debitamente legalizzati:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato rilasciato dal segretario federale del P.N.F. attestante l'appartenenza del concorrente al Partito. E' dispensato dal presentare tale certificato il concorrente mutilato o invalido di guerra;

c) dichiarazione dell'interessato di non appartenere alla razza ebraica.

Ove si tratti di istituti, basta che sia prodotta, a corredo della monografia, copia del decreto di riconoscimento del carattere scientifico dello istituto, ai sensi del predetto art. 1 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

5. Un'apposita Commissione, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, prima della scadenza del termine fissato al comma 3°, sarà chiamata a giudicare sul valore scientifico e pratico delle monografie.

La Commissione sarà composta:

a) del direttore generale della Sanità pubblica, presidente;

b) di un tisiologo;

c) di due docenti universitari, particolarmente competenti nella materia;

d) di un funzionario medico appartenente ai ruoli dell'amministrazione della Sanità pubblica di grado non inferiore al 6°, che funzionerà da segretario.

6. Alla monografia ritenuta migliore, a giudizio insindacabile della predetta Commissione, verrà assegnato il premio di L. 20.000.

7. Nel caso che il lavoro vincente sia stato presentato da un istituto scientifico, la somma sarà, per metà assegnata all'istituto stesso, per migliorare la dotazione tecnica occorrente per ricerche del genere; l'altra metà della somma sarà distribuita fra il personale tecnico dell'istituto, che abbia collaborato alle ricerche e agli studi necessari.

8. I lavori non ritenuti meritevoli del premio, potranno essere presentati per la partecipazione a successivi concorsi del genere, se opportunamente integrati e completati, in base a nuove ricerche scientifiche.

9. La relativa spesa graverà sui fondi del Ministero dell'interno per la lotta contro la tubercolosi (Cap. 41 del bilancio in corso).

10. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 febbraio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2656)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1940-XVIII.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Brindisi e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto 14 marzo 1939-XVII col quale veniva provveduto alla nomina del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Brindisi;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla nomina di un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria del Consorzio stesso;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Brindisi è sciolto e l'ing. Ciro Giuseppe Bolognini è nominato commissario governativo del Consorzio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(2677)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 19 luglio 1940-XVIII alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 663, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

(2691)

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, ha presentato, in data 15 luglio 1940-XVIII, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 596, concernente la sospensione dell'efficacia giuridica dei provvedimenti adottati in dipendenza dei Regi decreti-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2448, e 16 luglio 1936-XIV, n. 1404, recanti provvedimenti a favore dei comuni di San Remo e Venezia.

(2692)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

122° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 271, con il quale la facoltà di coltivare per la durata di anni trenta il giacimento di marna da cemento sito nella località «Francia Sud» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1937 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 272, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Riva di Francia» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1937 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 13 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 273, con il quale la concessione perpetua della miniera di piombo, zinco, rame e ferro denominata «Genna Olidoni», sita in territorio del comune di Baunei, prov. di Nuoro, della quale è titolare, in virtù del decreto Ministeriale 7 novembre 1930 la Società Miniere Rosas, è trasferita alla Soc. an. Mineraria Genna Olidoni, con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 13 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 281, con il quale la concessione perpetua della miniera di ferro denominata «Gaffiona» sita in territorio del comune di Schilpario, prov. di Bergamo, della quale è titolare la Soc. Ilva, Alti Forni e Acciaierie d'Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Mineraria Siderurgica «Ferromin» con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 21 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 326, con il quale, respinta l'istanza del comune di Napoli in data 11 febbraio 1931 integrata da altra del 20 maggio 1939, al dott. Luigi Molina, domiciliato in Napoli, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua minerale delle otto sorgenti che trovansi nel sottosuolo del fabbricato di sua proprietà, sito in Napoli, tra la via Chiatamone n. 42 a 52 e la via Partenope n. 41 a 44.

Decreto Ministeriale 21 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 324, con il quale la concessione perpetua del giacimento di barite denominata «S' Oreri» sito in territorio del comune di Fluminimaggiore, prov. di Cagliari, del quale è titolare, in virtù del decreto Ministeriale 27 novembre 1931, la S. A. Miniere di Nebida, è trasferita ed intestata ai signori Maccioni Bernardo e Cintura Silvio.

Decreto Ministeriale 21 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 325, con il quale la concessione perpetua della miniera di piombo e zinco denominata «Sa Mena de S' Oreri» sita in territorio del comune di Fluminimaggiore, prov. di Cagliari, della quale è titolare in virtù del decreto Ministeriale 30 maggio 1929, la S. A. Miniere di Nebida, è trasferita ed intestata ai signori Maccioni Bernardo e Cintura Silvio.

Decreto Ministeriale 27 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 327, con il quale alla S. A Calce e Cementi Borgo Val di Taro, con sede in Piacenza, via Scalabrini 68, è concessa per la durata di anni 20 (venti) la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località denominata «Montarsiccio» in territorio del comune di Bedonia, prov. di Parma.

Decreto Ministeriale 27 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 318, con il quale alla S. A. Carbonifera Arsa con sede in Trieste, è concessa per la durata di anni cinquanta la facoltà di coltivare i giacimenti di lignite siti in località denominata «Albona» in territorio dei comuni di Albona ed Arsia, prov. di Pola.

Decreto Ministeriale 27 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 329, con il quale alla S. A. Industriale Commerciale Emiliana con sede in Milano, è concessa per la durata di anni 25 la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località denominata «Carbonara» in territorio del comune di Vernasca, prov. di Piacenza.

(2678)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizi telegrafici

Si comunica che il 28 giugno 1940-XVIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Sant'Olcese, in provincia di Genova.

(2693)

Si comunica che il 4 luglio 1940-XVIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Francavilla Bisio, in provincia di Alessandria.

(2646)

Si comunica che il giorno 8 luglio 1940-XVIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Arenabianca, in provincia di Salerno.

(2694)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 10 dal 16 al 31 maggio 1940-XVIII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Alessandria	Murisengo	B	—	1
Bari	Cagnano Murge	Cap	—	1
Brescia	Borgo Satollo	B	—	1
Campobasso	Acquaviva Colle Croce	B	—	1
Cuneo	Mondovì	B	—	1
Frosinone	Vallecorsa	B	—	1
Pavia	Gambolò	B	—	1
Piacenza	San Giorgio Piacentino	B	—	1
Salerno	Teggiano	B	—	1
Treviso	Paese	B	—	1
Trieste Iet	Crenovizza	B	—	1
			—	11
	Carbonchio sintomatico.			
Cuneo	Benevaggienna	B	—	1
Gorizia	Cal di Canale	B	—	1
Nuoro	Tortolì	B	—	1
Id.	Ussana	B	—	1
			—	4
	Afta epizootica.			
Alessandria	Acqui	B	1	—
Id.	Castelletto d'Orba	B	—	1
Id.	Garbagna	B	—	2
Id.	Masio	B	2	—
Id.	Mombello	B	—	4
Id.	Ozzano	B	—	1
Id.	Ricaldone	B	1	—
Id.	Rosignano	B	—	1
Id.	San Salvatore Monferrato	B	—	2
Id.	Tagliolo Belforte	B	—	1
Id.	Tassarolo	B	—	1
Id.	Valenza	B	1	—
Ancona	Monterado	B	1	—
Asti	Antignano	B	1	1
Id.	Asti	B	7	—
Id.	Cisterna d'Asti	B	1	—
Id.	Cocconato	B	1	—
Id.	Cellarengo	B	—	1
Id.	Cortiglione	B	—	1
Id.	Dusino San Michele	B	—	6
Id.	Fontanile	B	—	1
Id.	Mombaruzzo	B	2	—
Id.	Moncalvo	B	1	—
Id.	Montiglio	B	—	4
Id.	Moncuzzo Torinese	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Sègue: *Afta epizootica*			
Asti	Rocchetta Tanaro	B	1	2
Id.	San Martino Alfieri	B	1	—
Id.	San Damiano	B	1	—
Id.	Sessame	B	—	1
Id.	Viarigi	B	1	—
Bari	Andria	B	7	—
Id.	Corato	B	4	—
Belluno	Feltre	B	—	1
Id.	Mel	B	2	2
Bergamo	Albano Sant' Alessandro	B	—	1
Id.	Bolgare	B	—	2
Id.	Bossico	B	—	1
Id.	Caravaggio	O	2	1
Id.	Casinate d'Adda	B	2	3
Id.	Castione della Presolana	B	1	—
Id.	Costa Imagna	B	—	1
Id.	Isso	B	2	1
Id.	Pagazzano	B	—	2
Id.	Pontida	B	—	3
Id.	Seriate	B	—	1
Id.	Villa di Serio	B	—	2
Bologna	Bologna	B	3	—
Id.	Castenaso	B	2	2
Id.	Medicina	B	2	1
Id.	Persiceto	B	3	1
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	2	—
Id.	Castelmaggiore	B	2	—
Id.	Calderara di Reno	B	1	—
Id.	Budrio	B	1	2
Id.	Crevalcore	B	—	1
Id.	Sala Bolognese	B	—	1
Id.	Galliera	B	—	1
Id.	Castello d'Argile	B	—	1
Id.	Zola Predosa	B	—	1
Brescia	Brescia	B	—	1
Id.	Chiari	B	—	1
Id.	Cigole	B	6	—
Id.	Corrano	B	—	1
Id.	Erbusco	B	2	—
Id.	Gambara	B	2	1
Id.	Lonato	B	1	5
Id.	Lozio	B	1	5
Id.	Mairano	B	1	—
Id.	Manerbio	B	—	4
Id	Marone	B	—	2
Id.	Offlaga	B	—	1
Id.	Orzinuovi	B	—	1
Id	Passirano	B	1	—
Id.	Pompiano	B	1	—
Id.	Pontarico	B	1	—
Id.	Pozzolengo	B	2	—
Id.	Pralboino	B	4	5
Id.	Provaglio d'Iseo	B	1	—
Id.	S. Gervasio Bresciano	B	—	1
Id.	Verolanuova	B	1	1
Id.	Vestone	B	—	1
Id.	Villachiara	B	—	1
Catania	Bronte	B	5	2
Id.	Maletto	B	—	4
Id.	Fiumefreddo di Catania	O	—	2
Id.	Randazzo	O	3	2
Como	Cabiate	O	3	—
Id	Colle Brianza	O	1	—

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Como	Costa Masnaga	C	2	2
Id.	Esino Lario	B	—	2
Id.	Inverigo	B	6	—
Id.	Lecco	B	1	—
Id.	Lurago Erba	B	5	1
Id.	Margno	B	8	—
Id.	Sirone	B	—	2
Cremona	Bagnolo Cremasco	B	1	—
Id.	Cremona	B	1	1
Id.	Ostiano	B	—	1
Id.	Pandino	B	1	2
Id.	Sesto Cremonese	B	—	1
Id.	Torricella Pizzo	B	1	—
Cuneo	Beinette	B	—	1
Id.	Busca	B	1	—
Id.	Casalgrosso	B	—	2
Id.	Cavallermaggiore	B	1	3
Id.	Cervere	B	—	2
Id.	Chiusa Pesio	B	—	3
Id.	Dronero	B	2	—
Id.	Envie	B	2	1
Id.	Fossano	B	1	2
Id.	Limone	B	—	1
Id.	Monasterolo	B	—	1
Id.	Mondovì	B	1	—
Id.	Peveragno	B	1	1
Id.	Pianfei	B	1	1
Id.	Polonghera	B	—	1
Id.	Racconigi	B	—	1
Id.	Revello	B	2	2
Id.	Roccadebaldi	B	1	1
Id.	Roccavione	O	—	2
Id.	Salmour	B	—	3
Id.	Saluzzo	B	2	3
Id.	Savigliano	B	4	5
Id.	Scarnafigi Ruffia	B	—	1
Id.	Valloriate	BO	1	—
Enna	Centuripe	B	—	1
Id.	Troina	B	1	1
Id.	Id.	O	2	1
Ferrara	Argenta	B	—	1
Id.	Cento	B	—	4
Id.	Ferrara	B	—	1
Id.	Portomaggiore	B	—	1
Firenze	Firenze	B	—	1
Id.	Montaione	B	—	2
Id.	Prato	B	—	1
Forlì	Forlì	B	1	—
Genova	Bargagli	B	—	2
Id.	Ceranesi	B	—	2
Id.	Genova	B	1	—
Id.	Lavagna	B	1	—
Id.	Lorsica	B	—	4
Id.	Masone	B	1	—
Id.	Torriglia	B	—	1
Gorizia	Dolegna del Collio	B	—	1
Lecce	Nardò	B	1	—
Livorno	Collesalvetti	B	1	1
Id.	Livorno	B	1	1
Lucca	Altopascio	B	1	—
Milano	Abbiategrasso	B	1	1
Id.	Barlassina	B	—	1
Id.	Cassano d'Adda	B	1	—
Id.	Casorezzo	B	—	1
Id.	Cavacurta	B	—	1
Id.	Lodi	B	—	2
Milano	Mediglia	B	1	—
Id.	Milano	B	1	—
Id.	Opera	B	1	—
Id.	Ossona	B	1	—
Id.	Pero	B	1	—
Id.	Peschiera Borromeo	B	—	1
Id.	Pessano	B	—	1
Id.	Robecco sul Naviglio	B	1	—
Id.	Sedriano	B	1	—
Modena	Campogalliano	B	15	4
Id.	Carpi	B	22	4
Id.	Castelfranco	B	3	6
Id.	Castelnuovo Rangone	B	1	1
Id.	Cavezzo	B	1	—
Id.	Medolla	B	3	—
Id.	Modena	B	3	—
Id.	Novi di Modena	B	1	—
Id.	Ravarino	B	1	—
Id.	Soliera	B	2	—
Novara	Novara	B	1	1
Id.	Bognanco	B	5	—
Id.	Cavaglio d'Agogna	B	—	1
Id.	Crodo	B	—	1
Id.	Galliate	B	—	1
Id.	Montecrestese	B	—	4
Id.	Oleggio	B	1	1
Id.	Piedimulera	B	1	—
Id.	Recetto	B	1	—
Id.	Sozzago	B	2	—
Padova	Abano	B	—	1
Id.	Albignago	B	—	1
Id.	Campodoro	B	1	—
Id.	Carmignano	B	3	1
Id.	Cittadella	B	1	1
Id.	Fontaniva	B	1	1
Id.	Gazzo	B	2	—
Id.	Grantorto	B	2	—
Id.	Mestrino	B	4	1
Id.	Noventa	B	1	—
Id.	Padova	B	—	2
Id.	Saccolongo	B	—	4
Id.	Selvazzano	B	—	3
Id.	Stanghella	B	—	1
Id.	Teolo	B	—	1
Id.	Trebaseleghe	B	—	1
Id.	Veggiano	B	1	1
Id.	Villafranca Padovana	B	3	2
Parma	Collecchio	B	3	11
Id.	Cortile San Martino	B	—	2
Id.	Felino	B	—	1
Id.	Fontanellato	B	1	—
Id.	Fornuovo Taro	B	2	—
Id.	Golese	B	2	5
Id.	Medesano	B	1	3
Id.	Noceto	B	—	1
Id.	Polesine Parmense	B	—	1
Id.	Sala Baganza	B	—	2
Id.	Salsomaggiore	B	—	1
Id.	San Pancrazio Parmense	B	2	8
Id.	Solignano	B	1	1
Id.	Torrile	B	—	4
Id.	Vigatto	B	—	6
Pavia	Borgoratto	B	1	—
Id.	Casatisma	B	—	1
Id.	Casteggio	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Pavia	Ferrera	B	2	1
Id.	Frascarolo	B	1	—
Id.	Gambarana	B	1	1
Id.	Godiasco	B	—	1
Id.	Langosco	B	—	1
Id.	Mezzana Bigli	B	1	1
Id.	Mezzanino	B	—	1
Id.	Montalto Pavese	B	1	—
Id.	Montù Beccaria	B	—	1
Id.	Ottobiano	B	—	2
Id.	Parona	B	2	—
Id.	Pavia	B	1	—
Id.	Pieve Cairo	B	2	—
Id.	Rivanazzano	B	—	1
Id.	Silvano Pietra	B	—	1
Id.	S. Giorgio di Lomellina	B	—	1
Id.	Scaldasole	B	—	1
Id.	Santa Cristina	B	1	—
Id.	Suardi	B	2	—
Id.	Tromello	B	1	—
Id.	Vigevano	B	1	1
Id.	Voghera	B	1	—
Perugia	Foligno	B	1	—
Piacenza	Caorso	B	2	—
Id.	Carpaneto	B	—	1
Id.	Piacenza	B	2	—
Id.	Podenzano	B	3	6
Id.	Pontenure	B	1	—
Id.	Rivergaro	B	2	—
Id.	San Giorgio Piacentino	B	1	1
Pisa	Vecchiano	B	—	1
Ravenna	Lugo	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Correggio	B	3	2
Id.	Novellara	B	2	2
Id.	Guastalla	B	—	1
Id.	Gualtieri	B	—	1
Id.	Rio Saliceto	B	—	1
Id.	Montecchio	B	—	1
Id.	Casalgrande	B	—	1
Id.	Ramiseto	B	1	—
Id.	Fabbrico	B	—	1
Id.	San Martino in Rio	B	—	1
Sassari	Altura (Palau)	B	1	—
Torino	Moncalieri	B	3	4
Id.	Nole	B	1	—
Id.	Lauriano	B	1	—
Id.	Laini	B	1	—
Id.	Piossasco	B	2	—
Id.	Cumiana	B	2	—
Id.	Castagneto Po	B	1	—
Id.	Scalenghe	B	1	—
Id.	S. Francesco al Campo	B	3	3
Id.	Carmagnola	B	1	2
Id.	Rivara	B	1	—
Id.	Riva presso Chieri	B	1	1
Id.	Piobesi	B	1	3
Id.	Cere	B	1	2
Id.	San Maurizio	B	—	1
Id.	Chivasso	B	—	1
Id.	Lenone	B	—	1
Id.	Rocca Canavese	B	—	1
Id.	Cambiano	B	—	2
Id.	Monastero di Lanzo	B	—	2
Id.	Ulzio	B	—	1
Id.	Bardonecchia	B	—	1
Id.	Perosa Argentina	B	—	1
Torino	Peletto	B	—	1
Id.	Bobbio Pellice	B	—	1
Id.	Favria Oglianico	B	—	1
Id.	Cafasso	B	—	1
Id.	Fenestrelle	B	—	2
Id.	Germagnano	B	—	1
Id.	Castagnole	B	—	1
Id.	Ciriè	B	—	5
Id.	Forno Canavese	B	—	1
Id.	Cavour	B	—	1
Treviso	Colle Umberto	B	1	—
Id.	Mogliano Veneto	B	2	1
Id.	Ponte di Piave	B	1	—
Id.	Pieve di Soligo	B	—	1
Id.	Roncade	B	—	1
Id.	San Vendemiano	B	3	—
Id.	Sernaglia Battaglia	B	4	1
Id.	Silea	B	1	—
Trieste	Fogliano di Monfalcone	B	1	—
Id.	Trieste	B	1	—
Udine	Dignano	B	—	5
Id.	Flaibano	B	—	3
Id.	San Giorgio di Nogaro	B	—	1
Id.	San Quirino	B	—	1
Id.	Selegliano	B	—	3
Varese	Augera	B	3	—
Id.	Busto Arsizio	B	1	—
Id.	Cairate	B	2	—
Id.	Cislago	B	—	1
Id.	Fagnano Olona	B Cap	—	1
Id.	Gallarate	B	1	—
Id.	Varese	B	1	—
Venezia	Chioggia	B	1	—
Id.	Grisolera	B	1	—
Id.	San Donà di Piave	B	1	—
Id.	Venezia	B	2	—
Vercelli	Bianzè	B	—	3
Id.	Cossato	B	—	3
Id.	Crescentino	B	—	1
Id.	Lamporo	B	—	1
Id.	Livorno Ferraris	B	—	2
Id.	Lozzolo	B	—	2
Id.	Moncrivello	B	7	—
Id.	Roasio	B	—	1
Id.	Saluggia	B	2	3
Id.	Trino	B	—	1
Id.	Tronzano	B	—	6
Id.	Vercelli	B	—	2
Verona	Albareda Adige	B	1	—
Id.	Cerea	B	—	4
Id.	Colognola ai Colli	B	—	1
Id.	Isola Scala	B	2	1
Id.	Mozzecane	B	—	1
Id.	Negrar	B	1	—
Id.	Nogara	B	—	1
Id.	Ronco dell'Adige	B	—	1
Id.	Sant'Ambrogio di Valpollicella	B	1	—
Id.	Sona	B	—	1
Id.	Verona	B	1	2
Id.	Vigasio	B	—	2
Id.	Zimella	B	—	2
Vicenza	Arcugnano	B	—	1
Id.	Camisano Vicentino	B	4	7
Id.	Campiglia dei Berici	B	—	1
Id.	Castegnero	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.			
Vicenza	Costabissara	B	—	1
Id.	Grisignano di Focco	B	2	5
Id.	Grumolo delle Abbadesse	B	—	1
Id.	Longare	B	1	1
Id.	Montegaldella	B	2	1
Id.	Nove	B	—	1
			362	433
	Malrossino dei suini.			
Ascoli Piceno	Acquaviva Picena	S	1	—
Id.	Monsampolo del Tronto	S	4	3
Id.	Monteprandone	S	—	2
Id.	S. Benedetto del Tronto	S	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	2	—
Id.	Venarotta	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	2	2
Id.	Merano	S	—	1
Chieti	Miglianico	S	1	—
Cosenza	Cosenza	S	—	1
Cremona	Offanengo	S	—	1
Gorizia	Comeno	S	—	1
Id.	Gorizia	S	2	4
Parma	Noceto	S	1	—
Perugia	Città di Castello	S	—	2
Potenza	San Chirico Raparo	S	1	—
Teramo	Campli	S	—	3
Id.	Cellino Attanasio	S	—	1
Id.	Teramo	S	—	4
Vicenza	Barbarano Vicentino	S	—	1
Id.	Grancona	S	—	1
			15	28
	Peste e setticemia dei suini.			
Arezzo	Cortona	S	2	1
Bologna	Bologna	S	—	3
Macerata	Appignano	S	1	—
Id.	Macerata	S	1	—
Modena	Formigine	S	—	1
Perugia	Perugia	S	3	1
Potenza	Acerenza	S	1	—
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	S	—	
Sassari	Osili	S	1	—
Id.	Thiesi	S	—	1
Teramo	Basciano	S	—	1
Id.	Bisenti	S	—	2
Id.	Civitella del Tronto	S	—	1
Treviso	Colle Umberto	S	—	1
Id.	Mogliano Veneto	S	2	—
Trieste	Trieste	S	—	2
Vicenza	Roana	S	—	1
Id.	Sandrigo	S	—	1
Viterbo	Soriano nel Cimino	S	—	2
			11	19
	Morva			
Brindisi	Brindisi	E	—	1
			—	1
	Farcino criptococcico.			
Campobasso	Isernia	E	1	—
Catania	Acireale	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Farcino criptococcico.			
Catania	Mascali	E	1	—
Id.	Scordia	E	1	—
Catanzaro	Taverna	E	—	1
Salerno	Eboli	E	—	1
Id.	Montecorvino Rovella	E	—	1
Id.	Monte San Giacomo	E	—	1
Id.	Nocera Inferiore	E	1	—
Id.	San Cipriano Picentino	E	1	—
Id.	Sarno	E	1	—
Id.	Serre	E	2	10
Id.	Tramonti	E	1	1
Trapani	Campobello di Mazara	E	1	—
Id.	Camporeale	E	2	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	1	—
Id.	Marsala	E	4	—
Id.	Poggioreale	E	1	—
Id.	Santa Ninfa	E	1	—
Id.	Trapani	E	3	—
			23	15
	Rabbia.			
Salerno	Angri	O	1	—
	Rogna			
Ancona	Fabriano	O	9	—
Campobasso	Prata Sannita	O	1	—
Catanzaro	Sant'Eufemia Lamezia	O	—	1
Frosinone	Acquafondata	O	2	—
L'Aquila	Avezzano	O	1	—
Id.	Fagnano Alto	O	—	1
Id.	Fontecchio	O	—	1
Macerata	Esanatoglia	O	—	1
Id.	Fiuminata	O	1	—
Perugia	Foligno	O	2	—
Id.	Nocera	O	1	—
Id.	Trevi	C	2	—
Potenza	Forenza	O	1	—
Roma	Roma	O	1	—
Taranto	Ginosa	O	2	—
Terni	Amelia	O	2	—
Trapani	Poggioreale	O	1	—
Viterbo	Tarquinia	O	4	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Vetralla	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			33	4
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Catania	Castiglione di Sicilia	O	2	—
Id.	Randazzo	O	1	—
Enna	Piazza Armerina	O	3	—
Siracusa	Sortino	O	2	—
			8	—
	Aborto epizootico.			
Alessandria	Predosa	B	1	—
Id.	Tortona	B	2	—
Bologna	Crevalcore	B	2	—
Id.	Baricella	B	1	—
Id.	San Lazzaro Savena	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Aborto epizootico.				
Bologna	Monterenzio	P	1	—
Id.	Bologna	B	—	1
Id.	Molinella	B	—	1
Cremona	Pessina Cremonese	B	—	1
Forlì	Cesena	B	1	—
Id.	Rimina	B	1	—
Id.	Gatteo	B	—	1
Genova	Ronco Scrivia	B	—	1
Novara	Novara	B	3	—
Id.	Caltignaga	B	1	—
Id.	Vinzaglio	B	1	—
Padova	Noventa Padovana	B	1	—
Roma	Roma	B	3	—
Salerno	Battipaglia	B	1	—
Treviso	Conegliano	B	1	—
Id.	Colle Umberto	B	—	1
Udine	Malborghetto Valbruna	B	5	—
Id.	Tarvisio	B	1	—
Id.	Tolmezzo	B	—	1
			27	7
Tubercolosi bovina				
Bari	Casamassima	B	1	—
Ferrara	Ferrara	B	—	12
Roma	Roma	B	—	1
			1	13
Diarrea dei vitelli.				
Rovigo	Costa di Rovigo	B	1	—
			1	—
Barbone bufalino				
Salerno	Capaccio	Buf	1	—
Id.	Eboli	Buf	1	2
			2	2

(2567)

RIEPILOGO
dal 16 al 31 maggio 1940-XVIII - N. 10

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	11	11	11
2	Carbonchio sintomatico	3	4	4
3	Afta epizootica	42	355	795
4	Mairossino dei suini	11	21	43
5	Peste e setticemia dei suini	13	19	30
6	Morva	1	1	1
7	Farcino criptococcico	5	20	38
8	Rabbia	1	1	1
9	Rogna	13	21	37
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	4	8
11	Aborto epizootico	11	23	34
12	Tubercolosi bovina	3	3	14
13	Diarrea dei vitelli	1	1	1
14	Barbone bufalino	1	2	2

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S. suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

N. B. — I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita dell'« Acqua minerale super-radioattiva di Lurisia »

Con decreto 13486 del 30 marzo 1940-XVIII viene autorizzato il sig. Tito Sciaccaluga della ditta Garbarino e Sciaccaluga, con sede in Genova, via XX Settembre 29, a mettere in vendita in bottiglie, con spedizione diretta ai consumatori, l'acqua minerale naturale super-radioattiva che sgorga dalla Fonte Garbarino in Lurisia di Roccoforte Mondovì, imbottigliata nello stabilimento sito in Lurisia.

L'acqua verrà messa in vendita in bottiglie da due litri con chiusura ermetica e con capsula tornita.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette con i seguenti caratteri: altezza cm. 17, larghezza cm. 25 con un contorno azzurro. L'etichetta è divisa in tre spazi. Lo spazio mediano largo cm. 12 e mezzo ed alto cm. 17, è colorato in azzurro e rappresenta una miniera con una sorgente d'acqua illuminata dalla lampada che un minatore dipinto in rosso tiene in mano. Tale spazio mediano contiene poi la seguente dicitura: « Sorgenti radioattive-litinifere Lurisia (comune di Roccoforte Mondovì - Cuneo) in nero. « *Acqua super-radioattiva di Lurisia* » in caratteri dipinti in bianco. In nero poi viene stampato fra parentesi « (della Fonte Garbarino) » e sotto alla dicitura in bianco trovasi stampato in nero: « La più radioattiva del mondo - di altissima efficacia nell'artritismo, nella gotta, nelle calcolosi renali, nell'uricemia ecc. Quest'acqua è stata imbottigliata il ... ».

« Radioattività alla scaturigine: millimicrocurie 1146.6 (dosaggio praticato dal prof. P. Cignolini della Regia Università di Genova nel 1936) - Non lasciate aperta la bottiglia, affinchè non si disperda la radioemanazione ».

Nei due spazi laterali, alti cm. 17 e larghi cm. 4, vengono stampati a destra indicazioni terapeutiche, viene descritta l'organizzazione di spedizione diretta, e viene precisata la diminuzione del contenuto in radio entro 7 giorni dall'estrazione. A sinistra vengono descritte le caratteristiche fisico-chimiche e fisiologiche, precisando il residuo a 180 di 0.1204 ed i gas disciolti. Nell'etichetta si dovrà segnare la data e numero del decreto Ministeriale del 30 marzo 1940, n. 13486.

Il decreto è vincolato al pagamento della tassa di concessione governativa prevista alla tabella *B* n. 13 del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1745, ed il prefetto di Cuneo è incaricato della sua esecuzione.

(2663)

Autorizzazione alla libera vendita dell'« Acqua oligominerale Fonte S. Barbara di Lurisia »

Con decreto 1520 del 30 marzo 1940-XVIII del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'Interno, viene autorizzato il sig. Tito Sciaccaluga della ditta Garbarino e Sciaccaluga, con sede in Genova, via XX Settembre n. 29, a mettere in libera vendita in bottiglie, sotto il nome di « *Acqua oligominerale Fonte S. Barbara di Lurisia* », l'acqua minerale naturale che sgorga dalla Fonte S. Barbara in Lurisia di Roccoforte Mondovì (Cuneo).

La ditta provvederà all'imbottigliamento di tale acqua in apposito stabilimento da sistemarsi entro un anno dalla data del presente

decreto (30 marzo 1940), giusta le modalità precisate dal verbale dell'ispezione dei funzionari tecnici del Ministero, del 12 agosto 1939.

L'acqua verrà messa in vendita in bottiglie da un litro e da due litri, con chiusura ermetica e con capsula tornita.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette con i seguenti caratteri: altezza cm. 17; larghezza cm. 25 con un contorno verde pisello. L'etichetta è divisa in tre spazi. Lo spazio mediano largo cm. 12 e mezzo ed alto cm. 17, è colorato in verde chiaro con striature di colore oscuro e raffigura l'entrata in una miniera con una sorgente d'acqua illuminata dalla lampada che un minatore, dipinto in rosso, tiene in mano. Tale spazio mediano contiene inoltre la seguente dicitura: « Sorgenti radioattive litinifere Lurisia - comune di Roccoforte Mondovì - Cuneo » in nero, « Acqua oligominerale » in caratteri dipinti in rosso e sotto, in carattere nero « della Fonte S. Barbara » e in caratteri bianchi « di Lurisia ».

Trovasi poi stampato in nero la dicitura « Leggerissima con traccie di litio e radioemanazione - Residuo fisso a 180° grm. 0.0397 ». Nei due spazi laterali a destra sono precisate diverse indicazioni terapeutiche, a sinistra, si riproducono le caratteristiche fisico-chimiche e batteriologiche dell'acqua S. Barbara.

Nell'etichetta dovrà essere precisata la data e numero del decreto Ministeriale 30 marzo 1940-XVIII, n. 11520.

Il decreto è vincolato al pagamento della tassa di concessione governativa prevista alla tabella *B* n. 13 del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, ed il prefetto di Cuneo è incaricato della sua esecuzione.

(2664)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 luglio 1940-XVIII - N. 159

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	449,75
Argentina (Peso carta)	—	4,27
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7474
Romania (Leu). conto globale	13,9431	—
Romania (Leu). id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu). id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	73,925
Id. 3,50 % (1902)	71,80
Id. 3,00 % Lordo	50,70
Id 5 % (1935)	92,45
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,475
Id. Id. 5 % (1936)	93,375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93,075
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	99,975
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94,45
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	94,325
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,40
Id. Id. 5 % - Id. 1949	98,40

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 luglio 1940-XVIII - N. 160

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	449,25
Argentina (Peso carta)	—	4,30
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,93
Lettonia (Lat)	3,6 51	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7405
Romania (Leu). conto globale	13,9431	—
Romania (Leu). id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu). id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	73,925
Id. 3,50 % (1902)	71,75
Id. 3,00 % Lordo	51,05
Id. 5 % (1935)	92,45
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,475
Id. Id. 5 % (1936)	93,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93,025
Buoni novennali 5 % scadenza 1941	99,975
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94,50
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	94,40
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,525
Id. Id. 5 % - Id. 1949	98,575

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale di certificato di rendita Consolidato 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). **Avviso n. 199**

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° luglio 1939 relativa al certificato di rendita cons. 3,50 per cento (1906) n. 638598, di annue L. 140 a favore di Bologni Giuseppina fu Andrea.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 866, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità, a chi di ragione.

Roma, addì 26 giugno 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2436)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 22.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	272742	52,50	*Garaffa* Giovanna fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Turlà Vincenza di Giorgio, dom. a Modica (Ragusa).	*Garrafa* Giovanna fu Giuseppe, minore, ecc., come contro.
Id.	272743	52,50	*Garaffa* Rosa fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra.	*Garrafa* Rosa fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra.
Rendita 5 %	143781	205 —	Bovo Giuseppe e Giovanni, quest'ultimo minore sotto la tutela di Chiaramello *Andrea-Antonio*, entrambi del fu Bartolomeo ed eredi indivisi di Procetto Anna vedova Bovo, dom. a Scarnafigi (Cuneo), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Chiaramello *Andrea-Antonio* fu Domenico, dom. a Scarnafigi Cuneo).	Bovo Giuseppe e Giovanni, quest'ultimo minore sotto la tutela di Chiaramello *Antonio*, entrambi del fu Bartolomeo ed eredi indivisi di Procetto Anna vedova Bovo, dom. a Scarnafigi (Cuneo), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Chiaramello *Antonio* fu Domenico, dom. a Scarnafigi (Cuneo).
P. R. 3,50 %	231596	80,50	Petris Lucia fu *Antonio*, maritata Mosconi, dom. a Capodistria (Pola).	Petris Lucia fu *Onorio-Antonio*, maritata Mosconi, dom. a Capodistria (Pola).
Rendita 5 % (1935)	162629 162095	660 — 310 —	Guerra Antonio fu Gaetano, dom. a Napoli, con usufrutto a Del Mondo *Concetta* fu Gennaro	Guerra Antonio fu Gaetano, dom. a Napoli, con usufrutto a Del Mondo *Angela-Concetta* fu Gennaro.
Id. Id.	162096 162630	310 — 660 —	Guerra Antonio fu Pierangelo, dom. a Roma, con usufrutto come sopra.	Guerra Antonio fu Pierangelo, dom. a Roma, con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 %	340204	38,50	Borghi Emilio e Giuseppe fu *Gaetano*, minore sotto la patria potestà della madre *Grazioli* Anna fu Lorenzo, vedova Borghi Gaetano, dom. a Torino, con usufrutto a *Grazioli* Anna fu Lorenzo, vedova Borghi *Gaetano*.	Borghi Emilio e Giuseppe fu *Battista* o *Giovanni-Battista*, minore sotto la patria potestà della madre *Graziola* Anna fu Lorenzo, vedova Borghi *Battista* o *Giovanni-Battista*, domiciliato a Torino, con usufrutto a *Graziola* Anna fu Lorenzo, ved. di Borghi *Battista* o *Giovanni-Battista*.
Cons. 3,50 %	768047	42 —	Rotti *Matilde* fu Giuseppe, moglie legalmente separata di Milani *Giuseppe*, dom. a Ciriè (Torino), con l'usufrutto a Leiduano Francesca fu Giuseppe.	Rotti *Matilde-Margherita* fu Giuseppe, moglie legalmente separata di Milani *Telemaco-Alessandro-Giovanni di Augusto*, dom. a Ciriè (Torino, con l'usufrutto come contro.
P. R. 3,50 %	62304	105 —	*Bianchi* Vittoria fu Angelo, moglie di Bianchi Ettore fu Domenico, dom. a Camaiore (Lucca)	*Fenucci* Vittoria fu Angelo, moglie di Bianchi Ettore fu Domenico, dom. a Camaiore (Lucca)
P. Naz. 4,50 %	11583	225 —	Pittino Teresa-Matilde, *Clotilde-Emma-Adelaide* e Matilde di Casimiro.	Pittino Teresa-Matilde, *Clotilde-Rachele-Emma* e Matilde di Casimiro.
Id.	12842	900 —	Zappi Maria di Ippolito, *nubile*, dom. a Iesi (Ancona).	Zappi Maria di Ippolito, *minorenne*, dom. a Iesi (Ancona).
Cons. 3,50 %	459009	175 —	Barbano *Teresa* fu Carlo.	Barbano *Olimpia-Teresa* fu Carlo.
P. Naz. 4,50 %	76	630 —	Forno *Serafina* di Alessandro, nubile, dom. a Vigliano d'Asti (Alessandria), vincolata per dote della titolare in contemplazione del suo matrimonio con *Fartaglino Carlo* fu Domenico.	Forno *Giustina-Serafina* di Alessandro, nubile, dom. a Vigliano d'Asti (Alessandria), vincolata per dote della titolare in contemplazione del suo matrimonio con *Tartaglino Filippo-Giacomo* fu Domenico.
P. R. 3,50 % (1934)	13099	87,50	*Pistoni Caterina* fu Carlo, moglie di Raiteri Luigi, dom. in Milano.	*Pistone Maria-Luigia-Catterina* fu Carlo, moglie di Raiteri Luigi, dom. in Milano.
P. R. 3,50 %	500136	402,50	Iovino *Cristina* fu Francesco, nubile interdicenda sotto l'amministrazione provvisoria del fratello Iovino Luigi fu Francesco, dom. in Saviano (Napoli).	Iovino *Caterina* fu Francesco, nubile, ecc., come contro.
Rendita 5 %	60436	4.500 —	Moriggia Francesco-Aliprando di *Carlo* e prole legittima nascitura di Moriggia *Carlo-Aliprando* fu *Carlo-Aliprando*, dom. a Pallanza.	Moriggia Francesco-Aliprando di *Aliprando-Carlo* e prole legittima nascitura di Moriggia *Aliprando-Carlo* fu *Aliprando-Bartolomeo*, dom. a Pallanza.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,5 % (1934)	149798	178,50	Magnano *Emilio-Vitale* fu Antonio, dom. in Savona (Genova), vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Guastavino Maria fu Giovanni-Maria.	Magnano *Vitale-Antonio* fu Antonio, ecc., come contro.
P. Naz. 4,50 % Id.	7193 7196	23,50 45 —	Migliavacca *Angelo* di Giuseppe-Antonio, dom. a Canelli (Alessandria).	Migliavacca *Michele-Angelo* di Giuseppe-Antonio, dom. a Canelli (Alessandria).
P. Naz. 5 %	10774	25 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	22067	73,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	514609	70 —	*Belmonte* Claudio fu Stefano, dom. a Venaria Reale (Torino).	*Belmondo* Claudio fu Stefano, dom. a Venaria Reale (Torino).
P. R. 3,50 %	240185	10,50	*Primitivo* Flora fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre Cristalli Giuseppa fu Francesco, dom. in Nardò (Lecce).	*Primativo* Flora fu Salvatore, minore, ecc., come contro.
Id.	347865	101,50	Rusconi *Carlo* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Dervio (Como).	Rusconi *Giuseppe-Carlo* di Giuseppe, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	133982 399475	4.200 — 700 —	Bernardi cav. avv. *Pietro* fu Giuseppe, dom. in Torino.	Bernardi *Giovanni-Domenico-Pietro* fu Giuseppe, dom. a Torino.
Id.	214025 214026	2.100 — 2.100 —	Come sopra, dom. al Cairo (Egitto).	Come sopra, dom. al Cairo (Egitto).
Id.	214027	2.100 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	214028	2.100 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	221419	1.400 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	221420	1.400 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	221421	1.400 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	354309	3.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	354310	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	354311	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	354312	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	354313	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	72468 72473	800 — 1.000 —	*Sambuy Anna* di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Venezia.	*Balbo-Bertone di Sambuy Anna-Maria* di Luigi, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	331849	1.050 —	Romanelli Isabella di *Saverio*, nubile, dom. in Rossano (Cosenza), vincolata come dote della titolare pel matrimonio da contrarsi con Barone Giovanni fu Antonio.	Romanelli Isabella di *Lelio-Saverio*, nubile, dom. a Rossano (Cosenza), vincolata come contro.
Cons. 3,50 %	779254	70 —	Chiadò Pierina fu Luigi, *nubile*, dom. a Nole Canavese (Torino), con usufrutto a Tibaldi Anna di Giacomo, ved. Chiadò Luigi, dom. a Nole Canavese.	Chiadò Pierina fu Luigi, *minore sotto la patria potestà della madre Tibaldi Anna vedova di Chiadò*, dom. a Nole Canavese, con usufrutto come contro.
Id.	779253	70 —	Chiadò Bianca fu Luigi, *nubile*, dom. a Nole Canavese, con usufrutto come sopra.	Chiadò Bianca fu Luigi, *minore sotto la patria potestà della madre Tibaldi Anna vedova Chiadò Luigi*, dom. a Nole Canavese, con usufrutto come sopra.
Rendita 5 %	161238	235 —	Carugo Giuseppe fu *Gaetano*, minore sotto la patria potestà della madre Descacciati Luigia fu Luigi, dom. a Rovellasca (Como).	Carugo Giuseppe fu *Giuseppe*, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	23313 203591	304,50 864,50	Ardoino Bartolomeo fu Giuseppe, dom. a Diano Marina (Porto Maurizio), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Baroni Caterina fu Costantino, ved. di Ardoino *Nicola*, dom. a Diano Marina.	Come contro, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Baroni Caterina fu Costantino, vedova di Ardoino *Maria-Luigi-Carlo-Nicolò*, dom. a Diano Marina.
P. R. 3,50 %	88258	409,50	Tambelli Pasquale fu *Raffaele*, minore sotto la patria potestà della madre Colonna Giovanna ved. Tambelli, dom. a Villalfonsina (Chieti).	Tambelli Pasquale fu *Pasquale*, minore, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	159826	63 —	Tambelli Pasquale fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Colonna *Anna* ved. Tambelli, dom. a Villalfonsina (Chieti).	Tambelli Pasquale fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Colonna *Giovanna* ved. Tambelli, dom. a Villalfonsina (Chieti).
Buono del Tesoro nov. (1943)	Serie C 795	Capitale 100.000 —	Agostinetti Adelina fu *Mario* in Foscale, dom. in Biella.	Agostinetti Adelina fu *Agostino-Mario*, minore emancipata sotto la curatela del marito Foscale Aldo, dom. in Biella.
Cons. 3,50 % (902)	43281	105 —	Colombo *Alba* fu *Roberto*, dom. a Torino.	Colombo *Alba-Maria* fu *Luigi-Roberto*, dom. a Torino.
P. R. 3,50 %	86567	210 —	*Pelizza* Antonio fu Giuseppe, dom. in Ovada (Alessandria), con ipoteca a favore dello Stato.	*Pellizzari* Antonio fu Giuseppe, dom. in Ovada Alessandria), con ipoteca a favore dello Stato.
Id.	82549	1.540 —		
Id.	89399	35 —		
P. R. 3,50 % (1934)	67636	350 —	Cattini *Elena* fu Alessandro, moglie di Rota Stefano fu Giuseppe, dom. a S. Remo.	Cattini *Luigia-Maddalena-Adelaide* fu Alessandro, ecc., come contro.
Id.	93550	400 —	Pistocchi Umberto fu *Giuseppe*, dom. a Castelluccio (Arezzo).	Pistocchi Umberto fu *Santi*, dom. a Castelluccio (Arezzo).
Cons. 3,50 %	742941	126 —	Gaffodio *Angela* fu Zaverio, moglie di Brusotti Antonio, dom. in Verolengo (Torino).	Gaffodio *Luigia-Maria-Angela-Antonio* fu Zaverio, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	51394	133 —	Donato *Francesco* fu Antonino, minore sotto la patria potestà della madre *Irrero* Anna, ved. di Donato Antonino, dom. a Genova.	Donato *Francesca* fu Antonino, minore sotto la patria potestà della madre *Irrera* Anna, ved. di Donato Antonino, dom. a Genova.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 giugno 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2437)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3157 - Data: 12 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ferrara - Intestazione: Pelizzola Gialma di Pietro - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52061 - Data: 20 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Torino - Intestazione: Marengo Antonio fu Pietro - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3069 - Data 27 marzo 1940 - Regia tesoreria di Modena - Intestazione: Gallo Raffaele fu Ruggero - Titoli del Debito pubblico: quietanze, L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29619 - Data: 20 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma - Intestazione: Chellini Loreto fu Alessandro - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29620 - Data: 20 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma - Intestazione: Chellini Loreto fu Alessandro - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1879 - Data: 29 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Forlì - Intestazione: Simoncelli Romeo fu Angelo - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5573 - Data: 2 agosto 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia - Intestazione: Corvino Pasquale fu Vito - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 491 - Data: 23 dicembre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Verona - Intestazione: Paiola Graziano fu Giovanni - Titoli del Debito pubblico - 7 cartelle di Rend. 5 %, rendita L. 120.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1614 - Data: 8 aprile 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano - Intestazione: Rizzi Giovanni fu Cesare - Titoli del Debito pubblico: 6 cartelle di Rend. 5 %, rendita L. 2700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 - Data: 24 ottobre 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza - Intestazione: Antoniozzi Florindo, direttore generale della Cassa di Risparmio di Calabria - Titoli del Debito pubblico: 15 certificati cons. 3,50 %, rendita L. 12.050,50.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2673)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Unica pubblicazione).

Diffida per alienazione di rendite di titoli del Debito pubblico

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'articolo 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione; si notifica che, ai termini dell'articolo 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3.50 % (1906)	681737	Parolini Ida di Giacomo nubile, dom. a Lanzada (Sondrio). Vincolato d'ipoteca a favore del Ministero delle poste e telegrafi per la cauzione dovuta dalla titolare nella sua qualità di ricevitrice postale e telegrafica . . . . L.	21 —
Id.	318674	Pelà Amedeo di Marino, dom. in Maniago (Udine). Ipotecato per cauzione del titolare quale ricevitore del registro in Maniago . . . . »	77 —
Id.	144669 539044	Vitali Giovanni fu Gaetano, dom. a Serrungarina (Pesaro). Ipotecati per cauzione dovuta dal titolare quale contabile postale. »	7 — 108, 50
Id.	649866 670249	Banca Italiana di Cauzioni S. A. sedente in Roma. Ipotecati per cauzione di Campadelli Luigi di Felice, contabile postale . »	213, 50 49 —

Roma, addì 10 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2612)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Prestito redimibile 3,50 per cento

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 2.

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale 1° luglio 1939 di L. 210 relativa alla rendita Prestito redimibile 3,50 % (1934) n. 293543 di annue L. 420 a favore di Porco Carmela Rosaria fu Carmine, minore sotto la curatela del marito Cersosimo Biagio di Giovanni Battista, vincolata per dote.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale verrà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2674)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Camerino (Macerata)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 1° dicembre 1939-XVIII, col quale sono state sospese le funzioni degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Camerino, con sede in Camerino, ed il geom. Raniero Paganelli è stato nominato commissario per la temporanea amministrazione dell'Istituto medesimo, ai sensi dell'art. 15 del succitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Considerato che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal geom. Raniero Paganelli, occcrre provvedere a ricoprire l'anzidetta carica;

Dispone:

Il cav. uff. Primo Orazi è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Camerino, con sede in Camerino (Macerata), con tutti i poteri già spettanti agli organi amministrativi, in sostituzione del geom. Raniero Paganelli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2659)

Sostituzione del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Cascia (Perugia)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 15 febbraio 1940-XVIII, col quale sono state sospese le funzioni degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Cascia, con sede in Cascia, ed il signor Amos Romoli è stato nominato commissario per la temporanea amministrazione dell'Istituto medesimo, ai sensi dell'art. 15 del succitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Considerato che il predetto signor Amos Romoli non ha accettato l'incarico e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il cav. Antonio Morini è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Cascia, con sede in Cascia (Perugia), con tutti i poteri già spettanti agli organi amministrativi, in sostituzione del signor Amos Romoli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2660)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Credito cooperativo di Colle Isarco (Bolzano)

Nella seduta tenuta il 20 maggio 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza del Credito cooperativo di Colle Isarco (Bolzano) il sig. Napoleone Marcoz è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2661)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario consorziale

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti n. 4815 del 10 marzo, 29 aprile e 24 giugno 1939, relativi al concorso, per titoli ed esami, ad undici posti di ufficiale sanitario consorziale, di questa Provincia;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso sopraindicato, nominata con decreto Ministeriale n. 20400.AG-30-19788 del 12 agosto 1939-XVII;

Vista la lettera del Ministero dell'interno n. 20400.AG-30-19788 del 15 giugno u. s.;

Visto l'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La graduatoria del concorso, per titoli ed esami, per undici posti di ufficiale sanitario consorziale di questa Provincia, è approvata come segue:

1. Benedetti Ernesto	con punti	157,87
2. Mezzalira Alessandro	»	145,42
3. Graziani Giuseppe	»	143,60
4. Ciccia Rosario	»	138,76
5. Tonti Mario	»	138,29
6. Giovannini Aristodemo	»	137,84
7. Pastorino Santino	»	137,10
8. Scaglione Calcedonio	»	134,88
9. Forni Manfredo	»	131,15
10. Pagliari Lelio	»	131,10
11. Ruggiero Francesco	»	130,60
12. Ciccarelli Michelangelo	»	130,51
13. Castellazzo Mario	»	129,06
14. Vecchia Arnaldo	»	128,60
15. Miceli Alfredo	»	127,86
16. Orlando Luigi	»	120,49
17. Barone Salvatore	»	118,17
18. Nannini Giorgio	»	115.48

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali di questa Provincia, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Milano, addì 5 luglio 1940-XVIII.

p. *Il prefetto*: SECHI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto di pari numero e data, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso, per titoli ed esami, agli undici posti di ufficiale sanitario consorziale, di questa Provincia;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina dei titolari dei posti messi a concorso;

Viste le domande dei concorrenti, con l'indicazioni delle sedi prescelte in ordine di preferenza;

Visto l'art. 24 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

a) I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso sopraindicato, sono nominati ufficiali sanitari in prova, per le sedi a fianco di ciascuno di essi segnate:

1. Dott. Benedetti Ernesto, Seregno;
2. Dott. Mezzalira Alessandro, Legnano;
3. Dott. Graziani Giuseppe, Desio;
4. Dott. Ciccia Rosario, Seveso;
5. Dott. Tonti Mario, Bollate,
6. Dott. Giovannini Aristodemo, Corsico;
7. Dott. Pastorino Santino, Carate Brianza;
8. Dott. Scagione Calcedonio, Parabiago.
9. Dott. Forni Manfredo, Melzo;
10. Dott. Pagliari Lelio, Casalpusterlengo;
11. Dott. Ruggiero Francesco, Cassano d'Adda.

b) I suindicati ufficiali sanitari dovranno assumere servizio, nelle rispettive sedi, entro il termine perentorio di un mese dal giorno dell'avvenuta notificazione di nomina, scorso inutilmente il quale saranno dichiarati rinunciatari dei posti loro assegnati.

c) Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali di questa Provincia, nonchè, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Milano, addì 5 luglio 1940-XVIII.

p. *Il prefetto*: SECHI

(2647)

REGIA PREFETTURA DI IMPERIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA D'IMPERIA

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1938, n. 20504, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta, vacanti in Provincia al 30 novembre 1938;

Visto il verbale 1° maggio 1940 della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il nuovo testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee, ai posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938:

1. Vincenzi Afra	punti	61,25
2. La Di Donnaiz Vivian	»	61,17
3. Piccardo Iolanda	»	61,08
4. Casini Anna	»	61,06
5. Gottarelli Luisa	»	59,70
6. Lorenzi Pierina	»	56,12
7. Bolognesi Cesarina	»	55,25
8. Scotti Maria in Ferrero	»	54,43
9. Sacchi Maria	»	54,01
10. Rusconi Rosa	»	53,27
11. Ardissone Alfredina	»	51,50
12. Daglio Maria Pia	»	51,37

13. Garibaldi Fantina Rosa	punti	51,12
14. Saglio Egidia	»	50,50
15. Dall'Orto Leonilda	»	49,25
16. Barbero Anna	»	48,00
17. Zecca Pia Emma in Siri	»	47,03
18. Marini Clelia	»	45,62
19. Filippi Anna Maria	»	44,66
20. Musso Maria Caterina	»	44,00
21. Dominici Luciana	»	43,85
22. Repetto Luisa	»	42,70
23. Bertoncelli Giuseppina	»	41,12
24. Moracchioli Elide	»	40,12
25. Bosetto Maria	»	39,05
26. Avalli Caterina	»	37,22

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 7 luglio 1940-XVIII.

Il prefetto: BERIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA D'IMPERIA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta, vacanti in Provincia al 30 novembre 1938;

Esaminate le domande delle concorrenti, per quanto concerne la indicazione delle sedi, per le quali, secondo l'ordine di preferenza, esse intesero concorrere;

Considerato che l'ostetrica Casini Anna di Giovanni Pietro, 4ª classificata, ha concorso per la sola condotta di Imperia; la signora Scotti Maria in Ferreron classificata all'8° posto, ha dichiarato di concorrere, secondo l'ordine di preferenza, per la condotta comunale di Imperia Levante e per la condotta consorziale di Dolcedo-Prelà e Vasia, che la ostetrica Saglio Egidio, classificata al 14° posto ha dichiarato di concorrere per la condotta Ventimiglia-Latte. Ventimiglia-Città bassa, Consorzio ostetrico Vallebona-Seborga, Imperia Levante, Imperia Ponente, Consorzio Olivetta San Michele-Airole, Consorzio Pietrabruna-S. Lorenzo; che le condotte richieste dalle tre candidate devono essere assegnate invece a candidate che le precedono in ordine di graduatoria;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui sopra, secondo l'ordine della graduatoria, per le sedi a fianco di ciascuna di esse segnate, tenuto presente l'ordine di preferenza indicato dalle concorrenti stesse:

1. Vincenzi Afra di Dosolina, 1ª classificata, condotta comunale di Imperia Levante.
2. La Di Donnaiz Vivian, 2ª classificata condotta comunale di Ventimiglia-Città bassa;
3. Piccardo Iolanda di Luigi, 3ª classificata, condotta comunale di Imperia Ponente;
4. Gottarelli Luisa fu Taddeo, 5ª classificata, condotta consorziale di Pietrabruna-S. Lorenzo a M.;
5. Lorenzi Pierina di Antonio, 6ª classificata, condotta comunale di Ventimiglia-Latte;
6. Bolognesi Cesarina fu Quirico, 7ª classificata, condotta consorziale Dolcedo-Prelà-Vasia;
7. Sacchi Maria di Carlo, 9ª classificata, condotta comunale di Borgomaro;
8. Rusconi Rosa di Giovanni, 10ª classificata, condotta comunale di Pontedassio;
9. Ardissone Alfredina di Felice, 11ª classificata, condotta comunale di Rezzo;
10. Daglio Maria Pia fu Antonio, 12ª classificata, condotta consorziale di Vallebona-Seborga;
11. Garibaldi Fantina Rosa fu Giacomo, 13ª classificata, condotta consorziale Olivetta S. Michele-Airolo;
12. Dall'Orto Leonilda di Pietro, 15ª classificata, condotta comunale di Baiardo;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 7 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: BERIO

(2648)

REGIA PREFETTURA DI AREZZO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

(Omissis).

Decreta:

E' approvata la graduatoria seguente delle candidate risultate idonee nel concorso ai posti vacanti di ostetrica condotta nella provincia di Arezzo, bandito in data 28 dicembre 1938-XVII:

1. Ceccherini Giulia	con voti	55,75	su 100
2. Biagiotti Libera	»	49,06	»
3. Ghignoni Colomba	»	48,90	»
4. Lorenzini Lorenza	»	48,09	»
5. Bellacci Agnese	»	44,09	»
6. Venturacci Iolanda	»	42,56	»

Arezzo, addì 10 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: ROSSI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Veduto il proprio decreto di ugual numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso bandito in data 28 dicembre 1938-XVII per i posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1938-XVII;

Decreta:

Le sottoindicate che hanno partecipato al concorso suddetto per ostetrica condotta, sono dichiarate vincitrici del concorso stesso, per i posti per ciascuna di esse a fianco indicati, bandito in data 28 dicembre 1938-XVII:

1. Ceccherini Giulia, Stia, seconda condotta ostetrica;
2. Biagiotti Libera, Sestino, condotta unica;
3. Ghignoni Colomba, Anghiari, seconda condotta ostetrica;
4. Lorenzini Lorenza, Castel S. Nicolò, seconda condotta ostetrica.

Arezzo, addì 10 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: ROSSI

(2650)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.